

Consiglio di Stato

CARTA DEI SERVIZI

Aggiornamento agosto 2025

CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO

1. Premessa 2
2. Sito internet 4
3. Sede e Contatti 5
4. Ufficio relazioni con il pubblico 7
 4.1 Ultime novità 10
 4.2 Nuova modalità di deposito mediante Formweb 13
 4.3 Accesso civico 16
 4.4 Servizio copie atti e provvedimenti 17
 4.5 Copie pareri delle Sezioni consultive 20
 4.6 Mappatura dei servizi e la valutazione di qualità 20
5. Ufficio ricevimento ricorsi 22
6. Funzioni consultive 24
 6.1 Contributo unificato per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 29
 6.2 Prima sezione consultiva 32
 6.3 Sezione consultiva per gli atti normativi 33
7. Funzione Giurisdizionale 34
7.1 Pagamento Spese di giustizia 37
 7.2 Seconda sezione giurisdizionale 52
 7.3 Terza sezione giurisdizionale 54
 7.4 Quarta sezione giurisdizionale 56
 7.5 Quinta sezione giurisdizionale 58
 7.6 Sesta sezione giurisdizionale 60
 7.7 Settima sezione giurisdizionale 62
8. Adunanza plenaria 65
9. Ritiro fascicoli di parte 67
10. Tirocinio ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 67
11. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato 68
12. Ufficio studi e formazione 73
13. Biblioteca 75
14. Whistleblowing 77
F.A.Q. 78

1. PREMESSA

La Carta dei Servizi del Consiglio di Stato rappresenta uno strumento per agevolare il diritto di accesso alle informazioni inerenti alle attività istituzionali ed è predisposta al fine di rendere fruibile per la collettività un documento riassuntivo che ne assicuri la consultazione in termini di completezza, correttezza, chiarezza, trasparenza. Con l'aggiornamento della Carta, in particolare, si intendono fornire le più recenti informazioni sulle principali attività svolte dall'Istituto. Nondimeno, con il presente documento si pone l'obiettivo di fornire un atto di autoregolamentazione al fine di incrementare i livelli di qualità dei servizi.

Nell'ordinamento italiano è la Costituzione a dettare le regole concernenti l'organizzazione della giustizia amministrativa contribuendo a consolidare l'assetto affermatosi a partire dalla fine del XIX secolo, con l'attribuzione al Consiglio di Stato - oltre che agli altri organi di giustizia amministrativa - della giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (art. 103, comma 1, Cost.).

La giurisdizione amministrativa è esercitata, in primo grado, dai Tribunali amministrativi regionali e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in base alle disposizioni dettate dal Codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.).

Il Consiglio di Stato è il massimo organo "di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica" (art. 100, comma 1, Cost.), con indipendenza di fronte al Governo garantita dalla stessa Costituzione (art. 100, comma 3, e art. 108). L'art. 100 Cost. individua il duplice ruolo del Consiglio di Stato come organo di alta consulenza del governo e come organo di vertice (cioè come giudice di appello) della giurisdizione amministrativa. L'organizzazione interna del Consiglio di Stato riflette la sua natura di organo consultivo e giurisdizionale: le funzioni consultive sono svolte da due Sezioni, la Prima e la Sezione normativa. Per la formulazione di pareri di particolare rilievo, il Presidente del Consiglio di Stato convoca l'Adunanza generale, che è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. L'Adunanza generale delibera con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, il voto del Presidente prevale. La funzione giurisdizionale è svolta, invece, dalle Sezioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta, Sesta e Settima del Consiglio di Stato. All'Adunanza plenaria è rimessa la decisione dei ricorsi che prefigurino contrasti giurisprudenziali o richiedano la soluzione di questioni di particolare rilievo.

Al vertice dell'Istituto vi è il Presidente del Consiglio di Stato che è l'organo di indirizzo amministrativo–istituzionale il quale presiede il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (C.P.G.A.), che è l'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. Il Presidente del Consiglio di Stato definisce, tra l'altro, le linee generali dell'azione amministrativa, d'intesa con il C.P.G.A., ed esercita il controllo della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

Il Segretario generale della Giustizia amministrativa è invece responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa. Il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è composto dal Segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

La struttura amministrativa della Giustizia amministrativa è articolata in quattro aree: di supporto all'attività consultiva, di supporto all'attività giurisdizionale, amministrativa e tecnico informatica.

I compiti e gli assetti delle diverse strutture sono stati definiti dal regolamento di organizzazione adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020.

La Carta dei Servizi del Consiglio di Stato è pubblicata nella apposita sezione del sito istituzionale conformemente alle disposizioni previste dall'art. 32 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

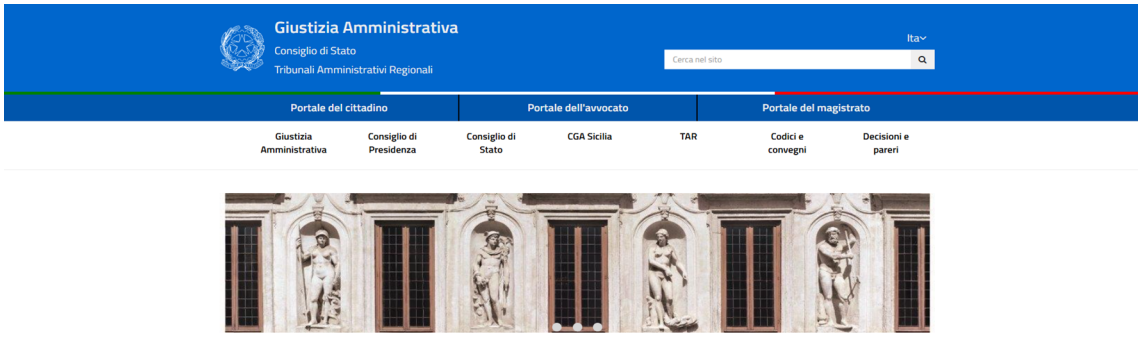


Cortile Palazzo Spada

2. SITO INTERNET

Il sito web ***www.giustizia-amministrativa.it*** è un efficace strumento per informare e guidare il cittadino e l'utenza tra le funzioni istituzionali. Il sito internet del plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, costantemente aggiornato dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa e dal competente Servizio per l'Informatica, oltre a riportare tutte le informazioni e i documenti per gli utenti del servizio giustizia è stato progettato per offrire una nuova struttura snella e organizzata per aree tematiche, con un *design* grafico di navigazione facile e di immediata comprensione al fine di assicurarne e garantirne l'usabilità e l'accessibilità anche dello *smartphone*.

Nella sezione del sito istituzionale ***Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato*** è possibile reperire numerose informazioni inerenti alle articolazioni degli uffici che svolgono le rispettive funzioni consultive e giurisdizionali.



home page sito istituzionale

CONSIGLIO DI STATO

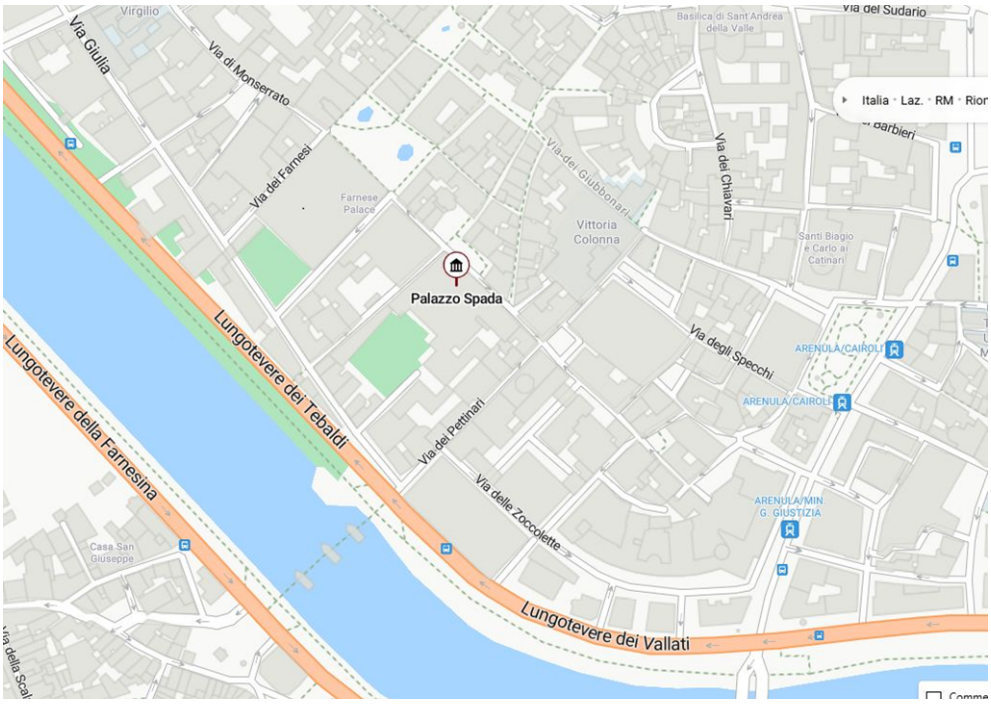
3. SEDE E CONTATTI

CONSIGLIO DI STATO

Piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma



Palazzo Spada



palazzo spada microsoft maps - Bing Mappe



Galleria dei marmi

Il *Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa* approvato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, n. 251, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento anche delle strutture amministrative del Consiglio di Stato. Tra gli uffici di supporto al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, sono preposti, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio ricevimento ricorsi e l'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio di Stato.

Dirigente dell'Ufficio di Segreteria del Segretariato Generale e di Coordinamento dell'Attività Amministrativa: Dott. Giovanni Calabrò

Posta Elettronica Certificata: cds-segretariogensegrpart@ga-cert.it

E-mail: segretariatogenerale@giustizia-amministrativa.it

4. Ufficio relazioni con il pubblico

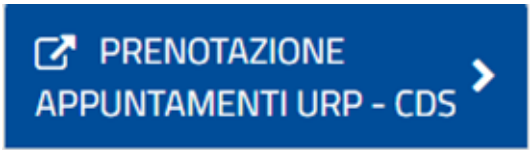
L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Consiglio di Stato (d'ora in avanti per brevità anche "URP") si trova al piano terra di Palazzo Spada.

Detto ufficio è, tra l'altro, preposto ad assicurare l'efficace comunicazione con i cittadini ed è organizzato al fine di fornire tempestivo ascolto delle richieste di informazioni degli avvocati, degli ausiliari del giudice nonché delle Pubbliche Amministrazioni portatrici di interessi.

L'URP assume, altresì, una rilevante importanza strategica per raccogliere le indicazioni ricevute dagli utenti del servizio Giustizia amministrativa, nell'ottica di promuovere la semplificazione delle procedure e supportare la massima diffusione delle informazioni delle innovazioni connesse alla digitalizzazione del Processo Amministrativo Telematico (PAT).

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", nonché in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'ufficio assicura l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione e concorre ad agevolare l'utilizzo dei servizi pubblici offerti ai cittadini, inoltre contribuisce a favorire l'efficace comunicazione tra i diversi uffici relazioni con il pubblico istituiti presso gli uffici del plesso unitario della Giustizia amministrativa.

SERVIZIO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA ANCHE DA REMOTO: Sono attive quattro linee telefoniche: **06/68212743** - **06/68131065** - **06/68131079** - **06/68212736** oltre che cinque unità di personale amministrativo incaricato a riscontrare le richieste di informazioni presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio di Stato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 nonché il martedì e il giovedì, anche dalle ore 15:00 alle 17:00 **(l'orario di apertura al pubblico nel mese di agosto è ridotto).**



È disponibile sul sito istituzionale l'accesso all'apposito applicativo destinato a gestire le richieste di prenotazioni con il personale dell'URP.

Il predetto servizio di *booking*, consente, altresì, di fissare un collegamento da remoto con gli incaricati dell'URP, anche tramite la funzione "*Screen sharing*", con cui è possibile condividere il contenuto dello schermo e dunque rendere più immediata e fruibile l'assistenza.

Come ribadito anche dal Segretario Generale con la circolare protocollo n. 12743 del 4 settembre 2019 si precisa che, in linea generale, le informazioni telefoniche non possono essere fornite nemmeno alle parti processuali, con modalità che non consentono la loro sicura identificazione. Si precisa che, sebbene non è consentito fornire informazioni con modalità che non assicurino l'identificazione del soggetto legittimato, il personale dell'URP riscontra le richieste strettamente necessarie all'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, nel rispetto del principio di imparzialità, si rappresenta che l'URP può fornire assistenza tecnica tramite il supporto del preposto Servizio per l'Informatica e/o inoltrando le richieste alla Segreteria della Sezione competente, al fine di depositare ritualmente le istanze, atti processuali e documenti nel P.A.T.

NUMERO REGISTRO GENERALE: È disponibile sul web sito istituzionale una apposita funzione per effettuare ricerche sugli affari contenziosi, tramite il numero di Registro Generale.



RUOLI UDIENZA: È, inoltre, possibile reperire sul sito istituzionale i ruoli dell'udienza delle Sezioni giurisdizionali sia della camera di consiglio sia dell'udienza pubblica.

ACCESSO SPID/CIE PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE E PARTI ABILITATE: Gli ausiliari del giudice potranno accedere all'area riservata del sito della giustizia amministrativa utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. Per ausiliari del giudice si intendono persone fisiche che svolgono attività come CTU, commissari *ad acta*, verificatori, rappresentanti di amministrazioni onerate di adempimenti istruttori o incaricati similari.

L'accesso avverrà dalla home page del sito istituzionale, cliccando su Portale del Cittadino.



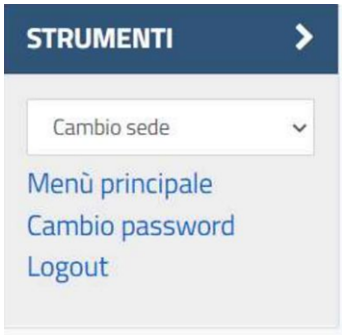
Viene visualizzata la pagina di accesso:



È possibile accedere cliccando sul bottone *Accedi come ausiliario*.

L'ingresso con SPID o CIE avviene secondo le modalità standard come attuate dal proprio Gestore di Identità Digitale (Identity Provider).

Se l'ausiliario avrà necessità di operare su più Sedi non dovrà più richiedere al Tribunale specifiche credenziali per la Sede per cui ha avuto l'incarico. È prevista una nuova funzione "Cambio Sede": una volta entrato nel Portale, sotto la voce STRUMENTI scegliere dalla tendina la Sede relativa al fascicolo o ai fascicoli da consultare:



Si verrà indirizzati alla Sede prescelta. L'Ausiliario potrà consultare i fascicoli di propria pertinenza, fino al termine dell'incarico e comunque fino alla definizione del giudizio. Se l'Ausiliario non avesse incarichi attivi su nessuna sede riceverebbe un messaggio d'errore al momento dell'inserimento delle credenziali: "Utente non abilitato…".

In caso di problematiche tecniche legate all'accesso si prega di contattare l'URP.

La parte abilitata all'accesso al fascicolo (C.F.) potrà utilizzare SPID o CIE, accedendo tramite apposito link Clicca qui, ove effettuare l'autenticazione.



4.1 Ultime novità

Nuove regole tecnico – operative del Processo Amministrativo Telematico (PAT)

Con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025, che modifica e integra le "*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*" di cui al d.P.C.S. 28 luglio 2021, è stata data attuazione alle progettualità di reingegnerizzazione dei portali esterni della Giustizia amministrativa.

La reingegnerizzazione dei portali esterni (dell'avvocato, dei cittadini e degli ausiliari del giudice) si inserisce in un quadro più ampio e complesso di sviluppo dello stato, già avanzato, del processo di digitalizzazione della Giustizia amministrativa.

È disponibile sul sito istituzionale apposita sezione con le apposite F.A.Q. e i Video Illustrativi.

I nuovi portali consentono di accedere a tutte le attuali funzionalità di gestione e visualizzazione disponibili sui precedenti portali, ma, attraverso una nuova veste, assicurano maggiore sicurezza, intuitività e agevole accessibilità.

Per quanto specificamente attiene al Portale dell'Avvocato, sono implementate, in primo luogo, le modalità di accesso, il quale sarà consentito esclusivamente tramite l'identità digitale, SPID e CIE, oltre che con CNS. L'identificazione tramite i detti sistemi di identità digitale,

rappresenta un'innovazione, in linea con le disposizioni del *Regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno* (Regolamento eIDAS, n. 910/2014, come modificato dal regolamento eIDAS 2.0 – regolamento UE 2024/1183 –, entrato in vigore il 20 maggio 2024). In tale quadro, inoltre, si inseriscono i vincoli discendenti dalla Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, e dal Decreto Legislativo n. 138 del 2024, di recepimento della stessa, entrato in vigore il 16 ottobre 2024, con cui sono stati introdotti specifici obblighi, anche in capo alle pubbliche amministrazioni centrali, in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, tra i quali l'uso di soluzioni di autenticazione a più fattori.



Webinar presentazione Portale dell'Avvocato

Più in particolare, al portale predetto dell'avvocato potranno accedere, sempre tramite SPID, CIE o CNS, anche i soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la responsabilità dei medesimi, come collaboratori, quali nuovi soggetti abilitati.

I nuovi portali esterni presentano, poi, una nuova e comune interfaccia grafica le cui principali novità sono costituite dalle icone e dalla visualizzazione delle informazioni attraverso l'utilizzo di formati tabellari. Le tabelle, pur avendo la medesima struttura, variano nel tipo di dati proposti e nell'accesso agli stessi, in base alla tipologia di informazioni

previste. Le tabelle sono, poi, tutte strutturate in righe che identificano ogni singolo elemento e colonne che, a seconda del tipo di dati cui si sta accedendo, contengono le informazioni principali riferite a quello specifico elemento. I documenti posti all'interno delle tabelle sono, invece, visualizzabili mediante la funzionalità "Visualizzatore file", strumento per la visualizzazione in anteprima del contenuto di uno o più documenti (disponibile solo per i file in formato PDF o convertibili in questo formato) che si apre in una pagina sovrapposta alla pagina corrente di visualizzazione.

Quanto alle funzionalità, comuni a tutti i nuovi portali esterni, possono essere sintetizzate: - nella già citata funzionalità di "gestione del profilo", che consente di navigare tra i portali scegliendo tra le opzioni disponibili; - nella funzionalità di ricerca attraverso il menu di navigazione, il quale è sempre disponibile nella sezione superiore del portale, indipendentemente da quale pagina si stia visualizzando. La funzione di ricerca dei nuovi portali esterni consente all'utente di ricercare informazioni circa i documenti di pertinenza dell'utenza da cui viene effettuato l'accesso in base a differenti criteri, come per esempio il numero di registro, le parti, le tipologie di provvedimenti impugnati e gli atti (anche combinandoli tra loro: ricerca multicriterio); - nella funzionalità "calendario udienze" che costituisce la prima pagina dei nuovi portali esterni che viene mostrata all'utente successivamente all'accesso, dalla quale è possibile visualizzare graficamente, all'interno del mese selezionato, tutte le udienze programmate di pertinenza dell'utente registrato indipendentemente dalla sede di svolgimento; - nella funzionalità di consultazione dei fascicoli di pertinenza dell'utente accessibile dall'"elenco fascicoli" con obbligatoria indicazione di una sede (Tar, Consiglio di Stato o CGARS) e con modalità che consentono di impostare anche il filtro sullo stato dei fascicoli da ricercare (Tutti, Pendenti, Definiti). Per accedere, poi, al dettaglio di un fascicolo è necessario cliccare sul "numero di registro generale" (NRG) del fascicolo. Il dettaglio del fascicolo si compone di: una sezione di ricerca veloce per parole chiave nelle diverse sezioni del fascicolo; un menu contenente le voci di dettaglio del fascicolo (atti, provvedimenti adottati, provvedimenti giurisdizionali impugnati, discussioni, notifiche, avvisi); elenco delle sezioni informative di dettaglio; nella funzionalità di deposito che costituisce la più innovativa funzionalità dei nuovi portali esterni, segnando

la loro definitiva trasformazione da portali "informativi" a portali "operativi", con l'introduzione della nuova modalità di deposito mediante *Formweb*.

Nel caso di problematiche tecniche connesse all'utilizzo del Portale dell'Avvocato è possibile contattare l'Help Desk scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoportale-avv@giustizia-amministrativa.it fornendo una descrizione del problema riscontrato.

Nella sezione del Processo Amministrativo Telematico sono inoltre disponibili i nuovi moduli di deposito Giustizia Amministrativa –Documentazione operativa, modulistica e manualistica ove è, altresì, possibile consultare tutte le informazioni, la normativa nonché reperire i dettagliati manuali esplicativi Manuale cittadino - Manuale avvocato - Manuale ausiliario predisposti dalla Direzione generale per le risorse informatiche e la statistica.

4.2 Nuova modalità di deposito mediante Formweb

L'ulteriore significativo profilo di innovazione che è stato previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025, riguarda la previsione di una nuova modalità di inserimento, invio e deposito online degli atti processuali, attraverso una procedura guidata di compilazione di campi prestabiliti, contenuti in apposite sezioni che cambiano in numero e composizione in base al tipo di deposito (di seguito Formweb).

Tale procedura di deposito tramite Formweb è aperta sia ai difensori muniti di procura sia agli eventuali collaboratori indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilità.

Ne discende che, accanto al consueto uso dei moduli di deposito trasmessi tramite posta elettronica certificata – i quali, nella fase a regime, come individuata dal d.P.C.S. 9 maggio 2025, rivestiranno una valenza residuale – per l'incardinamento dei ricorsi e per la produzione di atti aggiuntivi è prevista l'esecuzione dei depositi online attraverso una procedura che guida l'avvocato nella compilazione di un Formweb.

L'utilizzo del Formweb, attraverso le funzioni "crea bozza" e "salva bozza", consente peraltro di poter salvare in qualunque momento i dati inseriti e riprendere la compilazione in seguito dal punto in cui è stata interrotta, ovvero di compilare i campi prestabiliti di ciascuna sezione in anticipo e di procedere all'invio in un momento successivo. Resta ferma la necessità della sottoscrizione digitale prima dell'invio per il deposito da parte del soggetto legittimato.

Il Formweb è, quindi, altrimenti definibile come un'interfaccia utente web che consente al soggetto abilitato l'invio e il deposito di dati, atti e documenti online, attraverso una procedura per la compilazione di campi prestabiliti, che, con l'ausilio di controlli, messaggi di avvertimento e limitazioni, guida l'operatore, riducendo la possibilità di errori di inserimento ovvero di omissioni nell'introduzione dei dati.

Nel dettaglio, sul piano operativo, il deposito tramite Formweb richiede la preliminare compilazione di una serie di schermate, denominate wizard. In base alla tipologia di deposito e all'Autorità giurisdizionale selezionata, alcune sezioni del wizard cambiano in numero e composizione, mentre le label all'interno delle sezioni possono riportare denominazioni e riferirsi a comportamenti differenti.

L'ultima sezione del wizard presenta il tasto "Conferma", che si abilita solo alla compilazione dei campi obbligatori e che consente di accedere alla fase successiva di invio del deposito selezionato.

Una volta completata la compilazione della sezione sopra indicata, è possibile passare alla sezione "Richiesta e Allegati". Una tabella mostra quali atti e allegati il wizard si attende in modalità obbligatoria o opzionale. Esaurita la compilazione è possibile effettuare il deposito, previa sottoscrizione con firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) e tale firma si intenderà estesa a tutti i documenti in essi contenuti e a quelli univocamente indicati nel "*RiepilogoDepositoFormweb*" come caricati tramite la procedura telematica. Tale previsione normativa, già contenuta nelle regole tecniche PAT con riguardo al ModuloDepositoRicorso e/o al ModuloDepositoAtto (moduli pdf comprensivi degli allegati da inviare tramite PEC), è stata espressamente aggiunta anche per gli allegati indicati nel "RiepilogoDepositoFormweb" da caricare tramite Formweb, su indicazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

In relazione alla tipologia di firma digitale da utilizzare per il deposito degli atti a mezzo Formweb, pur nella consapevolezza degli approdi giurisprudenziali che consentono di ritenere fra loro equipollenti le diverse tipologie di firma apposte sugli atti (CAdES, ASIC-S, ASIC-E, XML), la scelta di mantenere ferma detta modalità specifica di firma digitale nei depositi è dovuta a ragioni di carattere tecnico.

In primo luogo, sussiste l'esigenza di assicurare la compatibilità tecnologica con tutte le componenti del sistema informativo della Giustizia amministrativa (moduli, portali, Formweb, etc.), in quanto concepite per verificare l'esistenza e la validità di questa tipologia di firma, sicché una diversa scelta, subordinata ad un complesso intervento di reingegnerizzazione radicale, avrebbe richiesto tempi lunghi e costi elevati di realizzazione, oltre ad esporre al rischio di regressioni e possibili malfunzionamenti immediati. Inoltre, è stato considerato che, permanendo la possibilità, sebbene in via residuale, di procedere ai depositi mediante posta elettronica certificata, attraverso il ModuloDepositoRicorso e/o il ModuloDepositoAtto, modulo pdf comprensivo degli allegati, questo modulo/contenitore richiede specificamente la sottoscrizione con firma digitale in formato PadES (in tale evenienza, come già puntualizzato dalle regole tecniche, la firma copre correttamente anche gli allegati, proprio perché apposta sul modulo che li contiene).

La complessità della progettualità ha reso necessaria l'introduzione graduale delle nuove previsioni, articolata per fasi.

L'avvio della fase transitoria di detta implementazione al nuovo sistema Formweb si estende dal 1° giugno 2025 al 31 gennaio 2026, condurrà al definitivo superamento del vecchio portale dell'avvocato, anche per ragioni tecniche, nonché dall'attivazione del profilo del collaboratore.

In coincidenza dell'avvio di questa seconda fase di operatività del nuovo portale dell'avvocato e del profilo del collaboratore, sul piano normativo l'utilizzo del Formweb viene definito, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 del codice del processo amministrativo, quale modalità telematica di esecuzione degli adempimenti connessi ai depositi sia nel primo grado di giudizio sia in quello di appello.

L'introduzione del Formweb nelle varie sedi avverrà in maniera graduale, secondo il calendario approvato con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 53 del 2025 e già pubblicato sul sito web istituzionale.

Come previsto nel predetto calendario a decorrere dal 1° settembre 2025 presso il Consiglio di Stato, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato tramite Formweb, con le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025.

In base alle vigenti disposizioni, fino al 31 gennaio 2026, resterà ferma anche la possibilità di effettuare il deposito, secondo le regole attualmente previste.

Pertanto, stante l'introduzione graduale del Formweb nel nuovo portale dell'avvocato, nella fase transitoria viene delineato il seguente quadro:

- per le sedi per le quali il Formweb diviene operativo, il deposito potrà avvenire tramite tale funzionalità o tramite PEC, oppure, nei limiti e con le condizioni anche attualmente previste, tramite upload dal nuovo portale;
- per le sedi in attesa dell'operatività del Formweb, il deposito potrà essere eseguito solo tramite PEC, oppure, nei limiti e con le condizioni anche attualmente previste, tramite upload dal nuovo portale.

L'invio e il deposito tramite Formweb, con l'avvio della fase definitiva e a regime, a partire dal 1° febbraio 2026, diviene il prioritario canale di deposito, assumendo carattere residuale il deposito mediante PEC.

Sarà, invece, eliminata completamente la possibilità di effettuare il caricamento dal nuovo portale, tramite upload, in quanto, presentando profili di forte analogia con il Formweb, finirebbe per costituire una duplicazione tecnologicamente meno avanzata.

4.3 Accesso civico

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

Come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*" è possibile indirizzare apposita a:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del predetto decreto.

L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, comma 1).

L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2).

Si sottolinea che l'accesso civico generalizzato è essenziale fornire tutti gli elementi utili per richiedere documenti/dati disponibili e identificati.

Pertanto, nella formulazione dell'istanza è necessario l'identificazione del richiedente con l'apposizione della firma digitale direttamente sul file o con firma autografa, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Nell'istanza di accesso civico devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti richiesti, mentre non è necessario motivare le ragioni della richiesta di ostensione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e può essere indirizzata o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di richiesta, ovvero all'Ufficio relazioni con il pubblico. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso (tramite versamento di marche da bollo) del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

4.4 Servizio copie atti e provvedimenti

I provvedimenti resi dalle Sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato sono consultabili nella relativa sezione del sito istituzionale Decisioni e Pareri.

Si precisa che, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela dei dati personali, ove l'avvocato costituito non estragga copia di atti e documenti con l'attestazione di conformità ai sensi del CAD, possono essere richieste copie degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice estratti dal fascicolo PAT.

Presso l'URP è possibile indirizzare le richieste di copie compilando debitamente l'apposito Modulo, previo pagamento della marca da bollo per l'importo minimo pari a euro 1,47 (per

copie semplici) e a euro 11,79 (per copie autentiche). Il numero delle pagine va calcolato su ogni singolo atto o documento richiesto.

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante l'acquisto di marche da bollo per i valori dovuti corrispondenti al numero di pagine richieste.

I diritti di copia sono previsti dall'art. 40 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (si vedano in particolare le tabelle di cui agli allegati nn. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto).

Le copie possono essere: semplici o autentiche, ovvero copie su cui è attestata la certificazione di conformità all'originale, utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.

Presso l'URP può essere effettuata il ritiro delle copie richieste.

Nella richiesta di copia di *ordinanze, sentenze* ed altri *provvedimenti*, oltre al numero di ricorso è necessario indicare: - il numero del provvedimento; - il tipo di provvedimento (decreto cautelare, ordinanza cautelare, ordinanza collegiale, ordinanza presidenziale, decreto decisorio o sentenza). Se la richiesta di copia riguarda *atti* o *documenti,* oltre al numero del ricorso è necessario indicare o la data di deposito con la parte depositante o il numero di protocollo assegnato al deposito.

Nel caso di richiesta formulata da un delegato (ovvero dall'avvocato domiciliatario) ad essa dovrà essere allegata apposita delega scritta del difensore costituito, che rimarrà agli atti dell'Ufficio. In alternativa, la richiesta potrà essere formulata direttamente dal difensore costituito con contestuale delega ad un terzo per il ritiro.

Nel caso in cui il rilascio delle copie riguardino provvedimenti oscurati per ordine del Giudice o in base alla normativa sulla tutela dei dati personali è previsto che il ritiro debba essere effettuato esclusivamente da un avvocato o dalla parte interessata.

Al ritiro delle copie si dovrà apporre l'eventuale marca da bollo con la differenza del valore dovuto per i diritti di copia rispetto a quanto anticipato.

Si sottolinea che il pagamento dei diritti di copia è dovuto dal richiedente indipendentemente dall'effettivo ritiro.

Per tutte le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi dovrà applicarsi una marca da bollo di euro 16,00 - ogni 4 pagine dell'atto (quindi euro 16,00 anche se le pagine sono meno di 4) - cui andranno aggiunti i diritti di copia.

Le richieste di copia urgenti sono rilasciate entro il secondo giorno libero dalla presentazione della richiesta e il diritto di urgenza si applica solo alle copie rilasciate su supporto cartaceo. Se è richiesta la copia conforme dell'intero fascicolo, il diritto di copia autentica va calcolato su ogni singolo atto ivi contenuto (oltre agli eventuali allegati).

I diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti conservati nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di impiego pubblico ed elettorale. Per l'esenzione dal pagamento del diritto di copia in materia di pubblico impiego il richiedente deve essere parte nel processo e gli atti richiesti devono essere strettamente necessari in vista della pronuncia giurisdizionale. Nelle materie per le quali opera l'esenzione, il rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione attualmente determinato in euro 0,20 a pagina.

Le copie sono rese disponibili presso l'URP dopo sette giorni decorrenti dalla data della richiesta (entro due giorni lavorativi per le richieste urgenti), previo pagamento dei diritti di copia.

ATTESTAZIONI E CERTIFICATI: Le richieste di attestazioni o certificati, diverse dal certificato di non proposto appello, per cui è competente l'Ufficio ricevimento ricorsi, possono essere depositate nel fascicolo o presentate anche tramite l'URP.

È possibile il rilascio di:

a) attestazione di pendenza (con o senza sospensione del provvedimento di primo grado);

b) certificato ai sensi dell'art. 124, disp. att. c.p.c.;

c) altra tipologia di attestazione (ad esempio: di avvenuta costituzione, di patrocinio di ricorsi iscritti a ruolo).

I certificati e le attestazioni richiesti dalle parti, per esigenze processuali, sono esenti dal pagamento dei diritti. Viceversa, quelli richiesti da terzi estranei al giudizio o dalle parti per esigenze non processuali sono soggetti al pagamento dei diritti di bollo pari a euro 16,00, da apporre sull'istanza e sul certificato.

Le predette attestazioni e/o certificazioni sono rilasciate direttamente dalla Sezione competente e vengono trasmesse al richiedente, anche con modalità telematiche. L'eventuale ritiro del certificato in formato cartaceo deve comunque essere effettuato presso l'URP, ove

il rilascio sia dovuto il pagamento dei diritti di bollo. Nel caso in cui la richiesta venga presentata da un avvocato diverso da quello costituito nel processo amministrativo (in relazione al quale si richiede la certificazione), è altresì necessario, per ottenere il beneficio dell'esenzione, che venga prodotta copia del mandato ricevuto dalla parte per il giudizio che si va ad instaurare (o che è stato instaurato) o, quantomeno, una specifica delega della parte stessa con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultima. Nel caso di certificati e attestazioni esenti è possibile scegliere di non recarsi presso l'URP e di inoltrare tramite PAT la richiesta con il Modulo deposito richieste segreteria, reperibile nella sezione Processo amministrativo telematico - Modulistica.

4.5 Copie pareri delle Sezioni consultive

In caso di richiesta di copia di un parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, l'estrazione di copie in questo caso è sottoposta al rimborso nella misura di euro 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata dell'atto in cartaceo. Nel caso di rilascio di copia autentica del parere è altresì dovuto il pagamento del bollo di euro 16,00 per ogni 4 pagine (quindi euro 16,00 anche se le pagine sono meno di 4), fatti salvi gli eventuali casi di esenzione. Le copie dei pareri sui ricorsi straordinari depositati a decorrere dal 6 luglio 2011 (data in cui il ricorso straordinario è stato assoggettato al Contributo unificato) sono esenti dall'imposta di bollo. Ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi. Per richiedere copia degli atti diversi dal parere occorre rivolgersi al Ministero competente.

4.6 Mappatura dei servizi e la valutazione di qualità

Il riscontro in termini di soddisfazione/insoddisfazione relativo alla qualità dei servizi è diretto a raccogliere opinioni dall'utenza al fine di sviluppare il potenziale miglioramento dell'attività amministrativa. Rilevare la soddisfazione degli utenti serve a costruire un modello di relazione amministrazione-cittadini basato sulla fiducia, sviluppando la capacità di dare risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e al fine di individuare i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra servizi offerti e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere. A tal fine l'URP raccoglie le

segnalazioni pervenute dall'utenza con riferimento alle verifiche sulla qualità dei servizi e sul grado di soddisfazione raccogliendo eventuali reclami per rappresentare eventuali disservizi riscontrati (compilando l'apposito modulo).

Tramite la medesima modalità è possibile presentare proposte di miglioramento dei servizi, (utilizzando l'apposito modulo).

Orario di apertura URP

(l'orario di apertura al pubblico nel mese di agosto è ridotto)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	09:00 - 13:00	
Martedì	09:00 - 13:00	15:00 - 17:00
Mercoledì	09:00 - 13:00	
Giovedì	09:00 - 13:00	15:00 - 17:00
Venerdì	09:00 - 13:00	

Contatti

Tel. 06/68212743 - 06/68131065 - 06/68131079 - 06/68212736

Per informazioni: digitare il codice 1 - Per richieste copie: digitare il codice 2

Fax 06/68272282

E-mail: urp.cds@giustizia-amministrativa.it

Posta Elettronica Certificata: urp@ga-cert.it

(Indirizzi non abilitati alla ricezione di atti processuali)

5. UFFICIO RICEVIMENTO RICORSI



La Galleria prospettica del Borromini

L'Ufficio ricevimento ricorsi riveste cruciale importanza per l'esercizio della funzione giurisdizionale svolgendo attività di supporto al Presidente del Consiglio di Stato per la verifica dei ricorsi pervenuti e per la successiva proposta di assegnazione alle Sezioni giurisdizionali. Il predetto ufficio riceve, inoltre, le istanze *ante causam* e provvede alla pubblicazione e comunicazione alle parti del provvedimento monocratico.

Il personale preposto dell'Ufficio rilascia, altresì, i certificati di non proposto appello avverso le ordinanze e le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, entro sette giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Al momento del deposito della richiesta viene comunicato se sono dovute o meno le marche da bollo pari a euro 16,00 (una per la richiesta e una per ciascun originale del certificato) come previsto dalla circolare del Segretariato generale del 22 ottobre 2014. Nel caso le marche siano dovute l'Ufficio concorderà con il richiedente le modalità di pagamento e di ritiro dell'attestazione.

La richiesta del certificato di non proposto appello può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi (m.belloni@giustizia-amministrativa.it) o in alternativa depositata all'Ufficio relazioni con il pubblico.

All'istanza deve essere allegata copia semplice del provvedimento cui ci si riferisce nel formato disponibile (non è dunque possibile allegare il testo informale scaricato da Internet).

La certificazione sarà inviata in formato digitale all'indirizzo e-mail o altro indirizzo espressamente indicato nell'istanza. Nel caso in cui sia preferibile ottenere il predetto certificato in formato cartaceo, il ritiro potrà essere effettuato sempre presso l'Ufficio relazioni con il pubblico negli orari di apertura. I certificati richiesti dalle parti per esigenze processuali possono essere rilasciati in formato telematico con firma digitale. In quest'ultimo caso il certificato potrà essere inviato all'indirizzo del richiedente.

Per completezza si precisa che nell'ipotesi di richiesta di attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è onere della segreteria del TAR acquisire d'ufficio l'informazione sulla eventuale proposizione dell'appello.

Orario di apertura al pubblico Ufficio ricevimento ricorsi

(l'orario di apertura al pubblico nel mese di agosto è ridotto)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	08:30 - 12:30	
Martedì	08:30 - 12:30	15:00 - 17:00
Mercoledì	08:30 - 12:30	
Giovedì	08:30 - 12:30	15:00 - 17:00
Venerdì	08:30 - 12:30	

Contatti

Tel. 06/68272293

E-mail: m.belloni@giustizia-amministrativa.it

Ai sensi della legge 27 aprile 1982, n. 186 e s.m.i., il Presidente del Consiglio di Stato, provvede con decreto, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, ad indicare le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive nonché determinandone le rispettive materie di competenza e la composizione.

Il Presidente del Consiglio di Stato determina, altresì, la composizione della Adunanza Plenaria.

6. FUNZIONI CONSULTIVE



Palazzo Ossoli

Il Consiglio di Stato svolge anche la funzione consultiva, in quanto strumentale al corretto esercizio dell'azione normativa e amministrativa nei confronti del Governo.

L'attività consultiva è svolta dalla Prima Sezione consultiva e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi.

Per formulazioni di pareri di particolare rilievo, il Presidente del Consiglio di Stato convoca l'Adunanza generale.

Il Consiglio di Stato rende il proprio parere in caso di:

- ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (art. 12, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e quesiti;
- emanazione di atti normativi del Governo, di singoli Ministri o di Testi Unici;
- schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri;
- schemi di decreti legislativi riguardanti funzioni essenziali degli enti locali.

La sezione consultiva per gli atti normativi esamina gli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'Amministrazione. La sezione esamina, altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in Adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal Presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. Il parere del Consiglio di Stato, fatti salvi termini più brevi stabiliti per legge, deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, tale termine non può essere rispettato, lo stesso può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127).

In caso di particolare complessità della questione oggetto di parere, il Presidente del Consiglio di Stato può istituire una commissione speciale, composta da magistrati appartenenti sia alle sezioni giurisdizionali che consultive.

La sezione consultiva o la commissione speciale, se rilevano che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, possono rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Parimenti, prima dell'espressione del parere il Presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. In tali casi l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato (art. 12, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

L'Adunanza generale è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. È convocata e presieduta

dal Presidente del Consiglio di Stato e vi assiste il Segretario generale, che svolge le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti (art. 3, l. 27 aprile 1982, n.186).

L'Adunanza generale delibera con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio (art. 19, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

La decisione del ricorso è adottata con decreto del Presidente della Repubblica proposto e controfirmato dal Ministro competente per materia, e deve contenere l'espressa menzione del parere reso dal Consiglio di Stato.

L'Amministrazione deve comunicare al ricorrente la decisione, unitamente al parere reso dal Consiglio di Stato, che ne costituisce parte integrante.

La decisione di accoglimento produce l'effetto di annullare, *ex tunc*, il provvedimento impugnato.

La decisione del ricorso straordinario è suscettibile di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.

Il giudice competente a decidere il ricorso per l'ottemperanza è il Consiglio di Stato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale (art. 20, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ai sensi dell'art. 7, comma 8, Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è ammesso solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che è sottratta a tale rimedio la tutela dei diritti soggettivi non compresi nelle materie di giurisdizione esclusiva.

Il ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è ammesso "contro gli atti amministrativi definitivi" e per soli motivi di legittimità.

Tale ricorso è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, sicché, proposto il ricorso straordinario, non è più esperibile il secondo e viceversa.

Tuttavia, l'alternatività con il ricorso innanzi al giudice amministrativo non è completa, in quanto il ricorso straordinario, ammesso per motivi di legittimità, ha natura impugnatoria, essendo proponibile solo contro gli atti amministrativi e nemmeno tutti, ma solo quelli che abbiano carattere di definitività (art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ed è escluso in

alcune materie (ad es., contenzioso sui pubblici appalti e contenzioso elettorale: artt. 120, comma 1, e 128 del c.p.a.), per alcune domande (di mero accertamento e di condanna, compresa quella di risarcimento del danno), nonché nei procedimenti speciali, quali le azioni avverso il silenzio e per il diritto di accesso.

L'esperimento di entrambi i rimedi comporta quindi l'inammissibilità di quello proposto per secondo.

Il ricorso deve indicare, oltre al provvedimento impugnato, i motivi di gravame e recare la sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore speciale.

Non è necessario il patrocinio di un legale.

Va proposto nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto impugnato ovvero da quando il ricorrente ne ha avuto piena conoscenza.

In particolare, entro il citato termine di centoventi giorni, il ricorso deve:

- essere notificato ad almeno uno dei controinteressati; non comporta inammissibilità del ricorso l'omessa notifica in caso di controinteressati non individuati o non facilmente individuabili dall'atto impugnato;
- essere quindi presentato, con la prova dell'avvenuta notificazione, all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, l'Amministrazione ordina l'integrazione del contraddittorio, indicando soggetti, termini e modalità per provvedere all'integrazione.

È possibile la proposizione di motivi aggiunti nel termine di centoventi giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia di ulteriori vizi del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, sempreché il Consiglio di Stato non abbia già emesso, nel frattempo, il prescritto parere.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, i controinteressati possono depositare loro deduzioni o documenti, proporre ricorso incidentale, richiedere, infine, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato (c.d. opposizione), che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale per essere deciso dal Tar.

In questo caso il ricorrente straordinario, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare l'atto di costituzione in giudizio entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale competente, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato ed ai controinteressati.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione, da parte dei controinteressati, di deduzioni e documenti o di ricorso incidentale, il ricorso straordinario, istruito dal Ministero competente, è trasmesso al Consiglio di Stato per il parere, unitamente alla relazione e ai documenti che vi si riferiscono.

Trascorso tale termine di centoventi giorni, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato.

Nel caso in cui il ricorso non sia stato trasmesso ovvero in caso di mancata risposta entro i successivi trenta giorni, il ricorrente procede al deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presso il Consiglio di Stato mediante posta ordinaria o raccomandata o a mano al seguente indirizzo:

Consiglio di Stato – Ufficio affari consultivi della Prima Sezione e Sezione consultiva per gli atti normativi, Palazzo Ossoli, Piazza della Quercia n. 1 – 00186 Roma (RM);

oppure mediante trasmissione al seguente – esclusivo – indirizzo pec: cds-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it. La segreteria della Sezione consultiva è ubicata al primo piano di Palazzo Ossoli, Piazza della Quercia, 00186 Roma – tel. 06/68272341.

La fissazione dell'Adunanza per la trattazione del ricorso depositato presso le Sezioni Consultive del Consiglio di Stato è disposta dal Presidente della Sezione: a questi fini si ha riguardo alla data di arrivo del ricorso in Sezione, alla presenza o meno di una istanza di sospensione del provvedimento impugnato o di una istanza di fissazione urgente, adeguatamente motivata, presentata dalla parte.

Nel caso in cui il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia stato presentato direttamente al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, occorre distinguere se:

1) l'Amministrazione non ha ancora trasmesso al Consiglio di Stato la relazione e la pertinente documentazione, e il ricorso non contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

2) la documentazione dell'Amministrazione non è ancora stata trasmessa e il ricorso contiene invece la richiesta di una decisione sull'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Nel primo caso, l'Ufficio controlla che siano decorsi i termini indicati nel d.P.R. n. 1199/1971 e, nel caso in cui questi non siano decorsi, lo segnala al ricorrente sottolineando l'irritualità del deposito, invitandolo a depositare una volta trascorsi i predetti termini.

Nel secondo caso, con nota presidenziale, si invita l'Amministrazione a trasmettere la relazione istruttoria, al fine di consentire la trattazione del ricorso in Adunanza.

In Adunanza non è prevista la partecipazione delle parti, salvo che il Presidente non disponga in deroga di procedere ad audizione.

6.1 Contributo unificato per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

L'art. 37, comma 6, lettera s), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 981, nel sostituire l'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha introdotto alla lettera e) di detto comma 6-bis, il pagamento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, notificati a partire dal 7 luglio 2011.

Il Contributo unificato dovuto per la proposizione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è pari ad **euro 650,00.**

Per i ricorsi straordinari notificati in data antecedente al 7 luglio 2011 il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 600,00.

L'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) ha stabilito che l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al Contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono curati dalla Segreteria delle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato, con decorrenza 1° settembre 2017.

Per il versamento del Contributo unificato si seguono le modalità esclusivamente telematiche, con la conseguenza che il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (c.d. F24 ELIDE).

Preliminarmente, occorre inserire nel modello F24 Elide (sezione Contribuente) le informazioni del soggetto che effettua il versamento, e cioè i dati anagrafici e il codice fiscale della parte che effettua il pagamento del Contributo unificato.

Nel campo "codice ufficio" deve essere invece indicato il codice della Sede consultiva presso la quale si esegue il versamento.

Codice Consiglio di Stato in sede consultiva: 8R5

Nel campo "codice" il codice tributo GA04 (Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica).

Nel campo "anno di riferimento" va inserito l'anno cui si riferisce il versamento.

Nel campo "tipo", la lettera "R".

Nel campo "elementi identificativi" il codice fiscale o la partita IVA della parte debitrice (ricorrente, ricorrente incidentale).

È essenziale riportare con precisione il codice tributo indicato dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 123/E del 12 ottobre 2017, n. 159/E del 21 dicembre 2017 e n. 8/E del 25 gennaio 2018.

La quietanza dovrà essere depositata presso l'Amministrazione competente, affinché il pagamento del Contributo unificato per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possa essere considerato valido.

A ricorso istruito, sarà cura dell'Amministrazione provvedere alla trasmissione della quietanza di pagamento, unitamente al ricorso, alla competente Sezione consultiva del Consiglio di Stato.

Sulla misura del contributo unificato dovuto nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia trasposto in sede giurisdizionale, si veda la circolare del Segretario generale prot. n. 10788 del 18 luglio 2019, reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente Atti Amministrativi Generali e Circolari - amtra.



Vista dal cortile Palazzo Spada

Orario di apertura al pubblico Segreterie delle Sezioni Consultive

(l'orario di apertura al pubblico nel mese di agosto è ridotto)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	08:30 - 12:00	
Martedì	08:30 - 12:00	15:00 - 17:00
Mercoledì	08:30 - 12:00	
Giovedì	08:30 - 12:00	15:00 - 17:00
Venerdì	08:30 - 12:00	

Le segreterie sono aperte negli orari indicati e ricevono preferibilmente previo appuntamento concordato telefonicamente o tramite e-mail all'URP.

6.2 Prima sezione consultiva



Anticamera Ufficio Servizi Presidenza del Consiglio di Stato

Materie di competenza:

La richiesta di pareri su ricorsi straordinari e su quesiti, ad eccezione degli schemi di atti normativi.

Composizione della Prima Sezione consultiva:

Presidenti	**SALTELLI avv. Carlo** **GAROFOLI dott. Roberto**
Consiglieri di Stato	**CAFAGGI dott. Fabrizio** **VIVARELLI dott.ssa Maria Grazia** **MINIUSSI dott. Davide** **MENICHELLI dott. Sandro** **RIZZO avv. Giuseppe** **VACCARO dott.ssa Valeria** **VALENTI dott. Valerio** **LEGA dott.ssa Laura** **ARDIZZONE avv. Giovanni**
Dirigente	**Dott. Giovanni Calabrò**
Telefono	**06/68272461** **06/68272375** **06/68272329** **06/68272430**
Indirizzo di PEC	cds-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it

6.3 Sezione consultiva per gli atti normativi

Materie di competenza: Schemi di atti normativi.

Composizione della Sezione consultiva per gli atti normativi:

Presidenti	**BARRA CARACCIOLO dott. Luciano** **TROIANO avv. Paolo**
Consiglieri di Stato	**GRASSO dott. Giovanni** **CIUFFETTI avv. Carla** **CABRAS dott. Daniele** **MINIUSSI dott. Davide** **MENICHELLI dott. Sandro** **VACCARO dott.ssa Valeria** **GALDINO dott. Sebastiano**
Dirigente	**Dott. Giovanni Calabrò**
Telefono	**06/68272269** **06/68272269** **06/68272441**
Indirizzo di PEC	cds-sezionenormativaprotocolloamm@ga-cert.it



7. Funzione Giurisdizionale



Galleria degli stucchi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è composto da sei sezioni giurisdizionali (la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima). La competenza di ogni delle predette sezioni è individuata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 355 del 19 dicembre 2024.

La più importante forma di tutela azionabile dall'interessato a fronte di atti della Pubblica amministrazione è quella giurisdizionale, garantita dall'art. 113 Cost. in relazione ai tutti i provvedimenti lesivi di diritti o di interessi legittimi.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.a., avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

In linea generale alla disciplina del processo impugnatorio si applicano le medesime regole dettate nel Libro II del c.p.a. per il giudizio di primo grado (c.d. rinvio interno), salvo che non siano espressamente derogate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica (art. 6 c.p.a.).

Sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze e i provvedimenti anche cautelari resi dai Tribunali amministrativi regionali.

Contro le sentenze del Consiglio di Stato non è ammesso il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, salvo che per difetto o mancato esercizio della giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost.

Questa disposizione assegna alla Corte di cassazione (a Sezioni Unite) il compito di definire i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi nonché la composizione dei collegi giudicanti Giustizia Amministrativa - Decreti composizione collegi Consiglio di Stato, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

La fissazione dell'udienza di discussione dei ricorsi deve essere chiesta, in base al rito, da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

La parte che abbia interesse può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71 c.p.a.

Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata (ove i termini non siano dimidiati nei riti speciali), sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salva la facoltà del presidente del Collegio di disporre la discussione a porte chiuse, se ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine

pubblico e di buon costume. Oltre agli altri casi espressamente previsti dalla legge, si trattano in camera di consiglio: i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; il giudizio in materia di silenzio, i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; i giudizi di ottemperanza; i giudizi di opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

Gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori partecipano alla camera di consiglio e alla udienza pubblica dinanzi al Collegio anche per delega del difensore costituito.

Gli avvocati vestono la toga nelle pubbliche udienze.

Secondo quanto previsto dal Protocollo sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" presso il Consiglio di Stato, adottato nell'ottica di favorire le buone prassi organizzative, è stato stabilito che, con richiesta sottoscritta dai difensori delle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione.

Le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza (es: ore 12:00 del martedì per l'udienza del giovedì; ore 12:00 di sabato per l'udienza di martedì); se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento.

Gli affari ove anche una sola delle parti abbia chiesto la discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari che il Presidente stima in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, e ne è dato atto a verbale.

L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella pagina del sito istituzionale Giustizia Amministrativa - Fasce orarie udienze - Consiglio di Stato.

È disponibile la funzionalità di visualizzazione delle chiamate dei ricorsi durante le camere di consiglio e le udienze pubbliche o anche nel caso in cui la discussione avvenga da remoto.

Si ricorda che l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a., aggiunto dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto, con norma di natura processuale e, quindi, di immediata applicazione, che tutte le udienze dedicate allo smaltimento dell'arretrato – cioè, sia quelle previste dall'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sia quelle che saranno svolte nell'ambito del progetto inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – si celebrino "da remoto" e non, dunque, in presenza.

7.1 PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA

La fonte delle disposizioni in materia di contributo unificato è il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.*

In particolare, l'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. l, del predetto T.U. disciplina l'imposizione del contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo.

L'art. 14, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 individua quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria, la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo.

Ne consegue che, il soggetto tenuto al relativo adempimento dell'obbligazione tributaria è, in secondo grado, l'appellante. Posto che l'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002 configura come presupposto d'imposta il deposito del ricorso introduttivo, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio, il dovuto contributo unificato non tempestivamente versato dal debitore d'imposta, rimane a carico di quest'ultimo e a cui è invitato l'invito al pagamento. Con la definizione del giudizio, nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia adempiuto al pagamento del contributo unificato, lo stesso potrà ottenere il rimborso di quanto pagato, rivolgendosi, in sede di rivalsa, alla parte soccombente.

È consolidato il principio, rispondente alla lettera della norma, secondo il quale ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle

spese di giudizio. Il pagamento del contributo unificato è, infatti, una obbligazione *ex lege* per l'importo predeterminato e grava sulla parte soccombente.

La nozione di ricorso introduttivo va intesa in senso ampio ricomprendendo, altresì, l'appello, in tutte le sue forme, oltre che i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Restano esclusi dal pagamento del contributo unificato, i motivi aggiunti concernenti i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara come disposto dall'art. 120, comma 7, c.p.a.

Il Codice del processo amministrativo disciplina anche la domanda riconvenzionale congiuntamente al ricorso incidentale, a causa dell'evidente analogia fra i due istituti processuali, tant'è che la prima va proposta con la forma del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a.). Conseguentemente, in entrambi i casi è dovuto il contributo unificato, nella misura e con le regole dettate dall'art. 13, comma 6-bis.1, del T.U. n. 115 del 2002.

Il valore dei giudizi, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

L'art. 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce che il contributo unificato, nella misura prevista dall'art. 13 comma 6-bis del T.U. n.115/2002, in ragione delle singole tipologie di controversie azionate, vada aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appello, revocazione ed opposizione di terzo).

In via esemplificativa, si riportano gli importi dovuti per il pagamento del contributo unificato in base al rito:

1) appello ordinario di cui al libro *III*, titolo I, del Codice per il processo amministrativo: **975,00 euro**;

2) appello con rito abbreviato di cui al libro *IV*, titolo V, del Codice per il processo amministrativo [(ad eccezione degli appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)], compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito: **2.700,00 euro**;

3) appello di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b): **3.000,00 euro** per le controversie attinenti a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile; **6.000,00 euro** per quelle di importo superiore a 200.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 di euro; **9.000,00 euro** per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro; **9.000,00 euro**

se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002. Si precisa che, per valore della lite, nei ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a), si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara e nei ricorsi di cui all'art. 199, comma 1, lett. b), il valore della causa è costituito dalla somma delle sanzioni, comunque denominate.

4) appello su controversie relative ad infrastrutture strategiche di cui all'art. 125 del predetto Codice: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato [in via esemplificativa: **2.700,00 euro** per l'impugnazione dei provvedimenti espropriativi; **3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro** per quelle riguardanti gli affidamenti degli appalti];

5) appello avverso dispositivo di sentenza: l'importo è calcolato in relazione al particolare regime del rito abbreviato: rito di cui al libro IV, titolo V, del Codice [(ad eccezione degli appelli ex art. 119 comma 1, letto a) e b)], compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito: **2.700,00 euro**; appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b): **3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro.** Il contributo unificato non è dovuto nel caso di successivo appello avverso la sentenza;

6) appello avverso sentenza parziale: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui allibro IV, titolo V, del Codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, letto a) e b) [rispettivamente, 975,00 euro, 2,700,00 euro e 3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro]; l'importo va nuovamente corrisposto per l'intero nel caso di appello avverso la sentenza definitiva;

7) giudizio di ottemperanza (art. 112 del Codice) è sottoposto al versamento del contributo unificato nella misura fissa di **300,00 euro** e l'appello avverso sentenza resa nell'ambito di un giudizio di esecuzione/ottemperanza è sottoposto al versamento del contributo unificato di **450,00 euro**, salvo specifiche ipotesi derogatorie;

8) appello incidentale e domanda riconvenzionale**:** seguono l'importo dovuto in relazione alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, letto a) e b) [rispettivamente 975,00 euro, 2.700,00 euro e 3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro];

9) azione di nullità: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, letto a) e b) [rispettivamente 975,00, 2,700 e 3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro];

10) appello volto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, è previsto il pagamento nella misura di **975,00 euro**;

11) appello in materia di accesso ai documenti (art. 116 del Codice): **450,00 euro**, salvo specifiche ipotesi derogatorie;

12) appello avverso sentenza nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del Codice) è previsto il pagamento nella misura di **450,00 euro**, salvo specifiche ipotesi derogatorie;

13) appello avverso sentenza nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del Codice) con contestuale istanza risarcitoria, è previsto il pagamento nella misura di **975,00 euro**;

14) opposizione di terzo su sentenza di appello: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui allibro IV, titolo V, del Codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, letto a) e b) [rispettivamente 975,00 euro, 2,700,00 euro e 3.000,00, 6.000,00 ovvero 9.000,00 euro];

15) revocazione sentenza di appello: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui allibro IV, titolo V, del Codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, letto a) e b) [rispettivamente, 975,00 euro, 2.700,00 euro e 3.000,00, 6.000,00 e 9.000,00 euro];

16) appello in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato" è previsto il pagamento nella misura di **450,00 euro**;

17) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), è sottoposto al versamento del contributo unificato di **487,50 euro,** fatto salvo i casi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del *T.U.* n. 115/2002;

18) appello, in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per

l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002: **225,00 euro**;

19) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è sottoposto al versamento del contributo unificato di **64,50 euro,** fatta salva l'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

20) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, è sottoposto al versamento del contributo unificato di **64,50 euro,** fatta salva l'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

21) appello relativo a controversie in materia di PNRR**,** come previsto dalla legge n. 108/2022, di conversione del d.l. n. 68/2022, che ha inserito l'art. 12 bis rubricato "*accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR*". Il comma 5 del medesimo art. 12 bis dispone infatti che "*Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*". Il successivo comma 6 prevede ancora che "*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo*". Tali disposizioni comportano ricadute in materia di applicazione del contributo unificato. Il primo comma dell'art. 12-bis della 1. n. 108/2022, ricalca l'art. 119, comma 3, c.p.a., mentre il quinto comma dello stesso art. 12 bis prevede espressamente l'applicabilità alle fattispecie PNRR degli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. Pertanto, per tali tipologie di ricorsi, sia proposti in primo grado che in appello, si applica il rito abbreviato previsto dal Libro IV, Titolo V, c.p.a.

Ne consegue che, dal punto di vista tributario, per le controversie "in materia di PNRR", il contributo unificato è ordinariamente dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 6-bis,

lettera c) del d.P.R. n. 115/2002, vale a dire euro **1.800,00,** ovvero euro **2.700,00** per i giudizi d'appello (Circolare Prot.n. 27886 del 18/7/2023: CU controversie materia PNRR);

22) appello relativo a controversie su decisioni degli organi di giustizia sportiva, di cui agli artt. 5-quaterdecies del d.l. n. 162/2022, conv. in l. n. 199 del 30/12/2022, e 218 commi 2, 3, 4 e 5 del d.l. n. 34/2020, conv. in l. 77/2020. In particolare, gli appelli relativi all'ammissione o esclusione dalle competizioni dilettantistiche, rientrano nell'ambito della lettera c) dell'art. 13 comma 6 bis T.U. del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l'art. 119, comma 1, lettera g) c.p.a. dispone l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive con il versamento del contributo unificato di euro **2.700,00.**

Diversamente, il contenzioso relativo all'ammissione o esclusione dai campionati professionistici rientra nella previsione di cui alla lettera d), che si riferisce alle materie di cui all'art. 119 lett. a) c.p.a., in cui sono espressamente previsti i provvedimenti di ammissioni o esclusioni dalle competizioni professionistiche, e ciò sebbene, allo stato, il rito applicabile a tale contenzioso è contenuto nell'art. 5-quaterdecies del d.l. n. 162 del 2022, conv. in l. n. 199 del 2022, che richiama l'art. 218, commi 2, 3, 4 e 5 del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. 77 del 2020. Per quanto attiene all'applicazione del contributo unificato, nelle predette ipotesi, è dovuto secondo il valore della controversia, nei tre scaglioni di **3.000,00, 6.000,00 e 9.000,00 euro;** se il valore è indeterminabile, il contributo è dovuto per **3.000,00 euro;** se manca la dichiarazione di valore il contributo è dovuto per **9.000,00 euro** (Circolare prot. n. 8491 del 29/02/2024. CU per le controversie avverso le decisioni degli organi di giustizia sportiva);

23) appello in caso di controversie relative a provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, di valore indeterminato o indeterminabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di **euro 2.700,00** (Circolare prot. n. 27896 del 18/7/2023. Misure CU controversie aut. indipendenti - modifica circ. 18/10/2011);

24) appello in caso di ricorso aventi ad oggetto il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, avendo natura retributiva, la relativa controversia rientra nella materia pubblico impiego, con conseguente applicazione del contributo unificato dovuto per tale tipologia di contenzioso (Circolare prot. n. 39717 del 6 novembre 2024).

INVITO AL PAGAMENTO: Nel caso di omesso o di parziale pagamento del contributo unificato la Segreteria della sezione notifica apposito invito al pagamento per adempiere nel termine di un mese dalla ricezione dell'avviso, con l'obbligo di trasmettere la sola quietanza di versamento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'intermediario mediante il Modulo Deposito Ricorso/Atto con le modalità del P.A.T. nei dieci giorni successivi al pagamento.

Il predetto invito al pagamento, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.P.R. n. 115/02, è impugnabile, entro 60 giorni dalla data di notificazione, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa precisa che in caso di inadempimento, si procedere, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002, all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito del ricorso (o motivi aggiunti o ricorso incidentale), e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, nella misura indicata: **33%** della sanzione prevista dall'art. 71, comma 1, del d.P.R. 131/1986, vale a dire il 33% del 70% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e degli interessi maturati avviene dal primo giorno successivo alla scadenza del mese previsto dall'art. 248 d.P.R. 115/2002 per l'adempimento, fino al **60° giorno** dalla notifica dell'invito al pagamento; **70%** dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e degli interessi maturati non avviene o avviene successivamente al sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento.

Si riportano di seguito i codici per il versamento con il Mod. F24 Elide:

- Contributo unificato a seguito di invito al pagamento GA0T;
- Codice Ufficio: 8N2;
- Codice Tributo Interessi GA0Z;
- Codice Tributo Sanzione GA0S.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 192, 194 e 195 D.P.R. 30/5/2002, n. 115; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12/10/2017 n.123E, del 21/12/2017 n. 159E e del 25/1/2018 n. 8E).

La raccolta delle circolari del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo al pagamento del contributo unificato, è accessibile tramite i seguenti collegamenti ipertestuali presenti anche nella sezione del sito Amministrazione trasparente Atti Amministrativi Generali e Circolari - amtra:

1) Circolare prot. n. 7979 del 25/02/2025. Contributo unificato – invito al pagamento in presenza dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

2) Circolare prot. n. 39717 del 6/11/2024. Contributo unificato per le controversie in materia di rideterminazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987;

3) Circolare prot. n. 37455 del 17/10/2024. Contributo unificato per le controversie in materia di rideterminazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 6 bis del D.L. del 1987;

4) Integrazione alla Circolare prot. n. 27026 del 18/7/2024. "Contributo unificato Misura delle sanzioni ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 131/1986 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87";

5) Circolare n. 26370 del 11/07/2024. Regime contributo unificato in materia di contenzioso - provvedimenti di estinzione del giudizio per perenzione;

6) Circolare n. 27026 del 18/07/2024. Contributo unificato - Misura delle sanzioni art. 71 del d.P.R. 131-1986;

7) Contributo unificato. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 aprile 2024 in materia di atti soggetti, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 2122000, al contraddittorio informato ed effettivo.pdf;

8) DM MEF 24_04_2024.pdf;

9) Circolare Prot. n. 10535 del 13/3/2024. Corte di Cassazione: condanna del ricorrente al pagamento delle somme in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 c.p.c. – attribuzione codici entrata per iscrizione a ruolo.;

10) Circolare Prot. n. 8491 del 29/02/2024. Contributo Unificato per le controversie avverso le decisioni degli organi di giustizia sportiva;

11) Circolare Prot. n. 40233 del 7/11/2023: Non applicabilità alle Autorità di sistema portuale del beneficio della prenotazione a debito;

12) Circolare Prot. n. 27896 del 18/7/2023 - Misure CU controversie aut. indipendenti - modifica circ. 18.10.2011;

13) Circolare Prot. n. 27886 del 18/7/2023: CU controversie materia PNRR;

14) Circolare Prot. n. 14795 del 20/4/2023- CU cambio rito;

15) Circolare Prot. n. 43395 del 4/10/2022: Prenotazione a debito per Amministrazioni pubbliche.;

16) Circolare Prot. n. 47877 del 3/11/2022 - Circolare CU in materia autotutela;

17) Circolare Prot. n. 20567 del 18/6/2021: Precisazione in tema di pagamento del contributo unificato.;

18) Circolare Prot. n. 15347 del 6/5/2021. Non applicabilità al C.N.R. dal beneficio della prenotazione a debito.;

19) Circolare Prot. n. 10855 del 31/3/2021. Recupero contributo unificato da parte delle Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito. Nuovi codici di entrata per iscrizione a ruolo.;

20) Circolare Prot. n. 9879 del 23/3/2021. Ammissione delle Università statali al beneficio della prenotazione a debito.;

21) Circolare prot. n. 8094 del 8/3/2021. Contributo unificato per la proposizione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.;

22) Circolare prot. n. 24398 del 30/11/2020. Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto);

23) Circolare prot. n. 18812 del 13/10/2020. Precisazione in tema di pagamento del contributo unificato.;

24) Circolare prot. n. 20901 del 2/11/2020. Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).;

25) Circolare prot. n. 18809 del 13/10/2020: Recupero del contributo unificato nelle ipotesi di prenotazione a debito;

26) Circolare prot. n. 8820 del 28/05/2020 Istanze rimborso.pdf;

27) Circolare prot. n. 20901 del 2/11/2020. Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza decreti della Corte Appello in materia equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 -c.d. legge Pinto.pdf;

28) Circolare prot. n. 18809 del 13/10/2020. Recupero spese prenotate a debito.pdf;

29) Circolare prot. n. 18812 del 13/10/2020: Precisazione in tema di pagamento del contributo unificato.

30) Circolare prot. n. 7092 del 8/4/2020 decreto legge Cura Italia.pdf;

31) Circolare prot. n. 10788. Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Approfondimenti in materia di contributo unificato;

32) Circolare prot. n. 8580 del 22/5/2020 decreto legge Rilancio.pdf;

33) Decreto n. 211/2017 - Nuove modalità di versamento del contributo unificato;

34) Circolare prot. n. 7609 del 3/04/2014. Regime fiscale dei ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

35) Circolare n. 7/2014 sul "Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo" aggiornata al 22 ottobre 2014;

36) Circolare prot. n. 11827 del 27.05.2014;

37) Circolare prot. n. 15135 del 4/07/2014. Istruzioni in materia di contributo unificato nel processo amministrativo - Aggiornamenti al 3 luglio 2014.

Tabella riepilogativa importi da versare a titolo di Contributo unificato

Appello avverso sentenze rese nell'ambito del rito ordinario	**Euro 975,00**
Appelli avverso sentenze rese in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 D.Lgs n. 104/2010	**Euro 450,00**
Appelli avverso sentenze rese nei giudizi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs n. 195/2005, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	**Esente**
Appelli avverso sentenze rese in materia di silenzio ex art. 117 D.Lgs n. 104/2010	**Euro 450,00**
Appelli aventi ad oggetto i diritti di cittadinanza, di residenza, di soggiorno o di ingresso nel territorio dello Stato	**Euro 450,00**

Ricorsi per l'ottemperanza (ex art. 112 D.Lgs n. 104/2010)	**Euro 300,00**
Appelli avverso l'esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato ex artt. 112 e 113 D.Lgs n. 104/2010	**Euro 450,00**
Ricorsi in appello in materia di previdenza e assistenza obbligatori	**Euro 64,50**
Appelli aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego	**Contributo ridotto a metà, salvo quanto previsto dall'art 9, co 1-bis**
Appelli avverso impugnazione di provvedimenti resi in giudizi ex art. 119 D.Lgs. n. 104/2010	**Euro 2.700,00**
Appelli avverso impugnazione di provvedimenti resi in giudizi ex art. 119 D.Lgs. n. 104/2010 valore della controversia sia pari o inferiore ad Euro 200.000	**Euro 3.000,00**
Appelli avverso impugnazione di provvedimenti resi in giudizi ex art. 119 D.Lgs. n. 104/2010 valore della controversia sia compreso tra Euro 200.000 e 1.000.000	**Euro 6.000,00**
Appelli avverso impugnazione di provvedimenti resi in giudizi ex art. 119 D.Lgs. n. 104/2010 valore della controversia supera Euro 1.000.000	**Euro 9.000,00**

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) sono state individuate modalità, esclusivamente telematiche, di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del predetto decreto e a partire dal 1 novembre 2017, il contributo unificato dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui

agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare in alternativa il modello "*F24 Enti Pubblici*" (c.d. F24 EP). Tutte le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono ad ambedue i modelli.

Preliminarmente, occorre inserire nel modello F24 Elide (sezione Contribuente) le informazioni del soggetto che effettua il versamento, e cioè i dati anagrafici e il codice fiscale della parte che effettua il pagamento del Contributo unificato.

Nel campo "codice ufficio" deve essere invece indicato il codice del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale presso la quale si esegue il versamento 8N2.

Nel campo "codice" il codice tributo GA.

Nel campo "anno di riferimento" va inserito l'anno cui si riferisce il versamento.

Nel campo "tipo", la lettera "R".

Nella apposita sezione del sito istituzionale sul Contributo unificato è possibile reperire tutte le informazioni per effettuare il pagamento.

MODALITÀ DI DEPOSITO: La Quietanza di Pagamento viene rilasciata all'esito dell'operazione di pagamento, se questo viene eseguito attraverso il Portale dell'Agenzia delle entrate.

Se invece il pagamento è eseguito da un intermediario (ad esempio, un servizio di *Home Banking*), la quietanza è resa disponibile dopo un certo numero di giorni, a seconda dell'intermediario.

È indispensabile disporre della Quietanza di Pagamento per inserire i dati del versamento nel Modulo di Deposito.

Per inserire i dati della quietanza di versamento occorre distinguere due ipotesi:

1) qualora il Contributo unificato sia allegato al momento dell'iscrizione del ricorso nel **Modulo di Deposito Ricorso**, occorre andare nella sezione Contributo unificato, scegliere "Non esente", quindi premendo "Aggiungi" si possono inserire i dati richiesti. Gli estremi del versamento da indicare corrispondono al numero di protocollo telematico della

quietanza; nella casella elementi identificativi va inserito il CF/P.IVA del ricorrente/appellante. Il numero di riga identifica invece il versamento effettuato per quel ricorso (con il modello F24 Elide si possono infatti fare versamenti per più ricorsi, distinti appunto dal numero di riga).

2) se il versamento viene prodotto successivamente si deve utilizzare il **Modulo di Deposito Atto**, voce "Contributo unificato". I dati da inserire sono gli stessi indicati sub 1. Deve, inoltre, essere inserito il numero di protocollo dell'atto cui si riferisce il versamento che, per l'appello/ricorso, non è il numero di R.G. ma il "numero registro atti". Ciò consente al sistema informativo di associare il pagamento effettuato in modo corretto.

La spunta "Altro ufficio" va selezionata se il versamento non riguarda un deposito attuale, ma è stato eseguito presso un altro tribunale/amministrazione; ad esempio, in caso di ricorso straordinario allorché l'importo era stato già pagato.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO IN ECCEDENZA: Nel caso di versamento del contributo unificato non dovuto ovvero di versamento di importo eccedente la misura dovuta, l'interessato potrà presentare all'Ufficio presso cui pende il ricorso richiesta di rimborso.

Il procedimento di rimborso è regolato, quanto agli aspetti sostanziali della procedura, dalla circolare MEF n. 33/2007, con riguardo al modello da utilizzare, alle modalità di presentazione della richiesta di rimborso, all'individuazione dell'ufficio competente per l'istruzione della pratica, nonché al termine biennale di decadenza per poter presentare la richiesta.

Quanto agli aspetti procedurali, continua ad applicarsi, per eventuali pagamenti eseguiti ancora in modalità cartacea, la predetta circolare MEF n. 33/2007, mentre per tutti i pagamenti eseguiti in modalità telematica, tramite modello F24 Elide, occorre utilizzare il modulo presente nella sezione Documentazione operativa, modulistica e manualistica.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: Le esenzioni dell'onere di pagamento del contributo unificato sono tassative e hanno carattere eccezionale, sicché, è vietato il ricorso all'interpretazione analogica (o anche meramente estensiva) e le previste agevolazioni non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche.

L'esenzione dal pagamento del contributo unificato è prevista:

1) ricorsi di cui all'art. 3 della L. n. 89 del 2001 in materia di equa riparazione (c.d. legge Pinto). Al riguardo, si precisa che l'esenzione dal pagamento è limitata ai ricorsi promossi dalle parti che agiscono, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, la medesima esenzione è riconosciuta anche per i giudizi amministrativi proposti nella medesima materia. In altri termini, rientra nell'ambito applicativo della norma di agevolazione l'azione proposta dal soggetto che, lamentando l'irragionevole durata di un processo, chieda il riconoscimento dell'indennizzo, ovvero il suo effettivo pagamento, in presenza di una sentenza di condanna esecutiva oppure una volta che il relativo giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna passata in giudicato. L'azione di ottemperanza proposta dall'avvocato antistatario, a favore del quale siano state liquidate le spese del giudizio di cognizione, invece, non integra i detti requisiti e, pertanto, esula dall'ambito applicativo della norma agevolativa sui ricorsi in materia di equa riparazione.

2) appello avverso ordinanza cautelare (art. 62 del Codice), richiesta di misure cautelari monocratiche (art. 56 del Codice), istanza per esecuzione dell'ordinanza cautelare e revoca dell'ordinanza cautelare;

3) istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado (art. 98 del Codice);

4) istanza per regolamento di competenza;

5) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

6) appello, in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

7) appello proposto per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ivi compresi gli appelli proposti per l'esecuzione del giudicato, per l'accesso agli atti della P.A. ovvero avverso il silenzio;

8) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

9) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fmi dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115/2002;

10) appello in materia elettorale;

11) appello ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni ambientali (Decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195);

12) appello in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

13) ricorsi delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere;

14) istanza di correzione di errore materiale;

15) riassunzione;

16) appello in materia di leva militare;

17) accesso in corso di causa;

18) incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza;

19) istanza di ricusazione.

7.2 Seconda sezione giurisdizionale



Camera di consiglio - Aula Presidente Franco Frattini

Materie di competenza:

Ricorsi pendenti dinanzi alle Sezioni Terza, Quarta, Quinta e Sesta giurisdizionali depositati sino alla data del 31 dicembre 2014 e i relativi ricorsi connessi ad una stessa vicenda contenziosa che si sviluppa in più anni, precedenti e successivi, alla data del 31 dicembre 2014. Sono esclusi, in ogni caso, i ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del 31 dicembre 2020, quelli i cui giudizi siano stati, a qualsiasi titolo, sospesi o per i quali sia stata fatta una istruttoria, anche se in sede cautelare, i ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché i ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige; - contenzioso della Guardia di Finanza, delle Forze Armate - Carabinieri e Corpo forestale dello Stato e della Regione, Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare; controversie relative al Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige; controversie relative a provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.), con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige; ricorsi depositati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitatamente alle

controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni ad eccezione dei ricorsi inerenti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio - Roma, Lazio sezione staccata di Latina, Campania - Napoli e Campania sezione staccata di Salerno, ad eccezione di quelli per i quali sia stata fissata udienza e con esclusione delle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non.

Composizione della Seconda Sezione:

Presidenti	**POLI dott. Vito** **TAORMINA dott. Fabio** **CASTRIOTA SCANDERBEG dott. Giulio** **FORLENZA dott. Oberdan**
Consiglieri di Stato	**TARANTINO dott. Luigi Massimiliano** **SABBATO dott. Giovanni** **FRIGIDA avv. Francesco** **MANZIONE dott.ssa Antonella** **ALTAVISTA dott.ssa Cecilia** **GUARRACINO dott. Francesco** **ADDESSO dott.ssa Carmelina** **PEZZUTO dott. Giancarlo Carmelo** **BOSCARINO dott.ssa Maria Stella** **BASILICO dott. Alessandro Enrico** **DE CARLO dott. Ugo** **FILIPPINI dott. Stefano** **RICCI dott. Luca Emanuele** **COCOMILE dott. Francesco**
Dirigente	**Dott.ssa Gabriella Vivacqua**
Telefono	**06/68272223** **06/68272506** **06/68272595**
Indirizzo di PEC	cds-sezionesecondaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*

7.3 Terza sezione giurisdizionale



Aula udienza Terza Sezione

Materie di competenza:

Ministero dell'Interno, con esclusione delle controversie relative al personale di prefettura e della Polizia di Stato; Ministero della Giustizia, con esclusione del personale di Magistratura e della Polizia penitenziaria; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Regioni, Province autonome, Enti locali e altre istituzioni operanti nella materia, limitatamente ai ricorsi per i quali sia stata già fissata una udienza; Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente al contenzioso relativo alla legge 24 marzo 2001, n. 89; ricorsi concernenti il visto di ingresso nel territorio dello Stato; ricorsi concernenti la tutela della salute (compresa la relativa materia dei contratti pubblici); enti previdenziali e assistenziali; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Enti di rappresentanza di categoria e ordini professionali; scioglimento a qualunque titolo di consigli comunali, provinciali e regionali, consiglieri comunali, provinciali e regionali; controversie in materia di appalti per l'affidamento del servizio mense, comprese le controversie relative ai servizi di vitto e extra vitto degli istituti penitenziari, con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 335 del 19 dicembre 2024.

CONSIGLIO DI STATO

Composizione della Terza Sezione:

Presidenti	**DE NICTOLIS dott.ssa Rosanna** **CORRADINO avv. Michele** **GRECO dott. Raffaele**
Consiglieri di Stato	**PESCATORE dott. Giovanni** **D'ANGELO dott. Nicola** **FEDULLO dott. Ezio** **TULUMELLO dott. Giovanni** **MARRA dott. Antonio Massimo** **DI RAIMONDO dott. Luca** **CERRONI dott. Angelo Roberto** **SCARPATO dott. Raffaello** **BERNARDINI dott. Enzo** **ZAFARANA dott. Sebastiano** **PROSSOMARITI dott. Roberto** **SERLENGA avv. Giacinta**
Dirigente	**Dott. Francesco Di Michele**
Telefono	**06/68275029** **06/68272435** **06/68272446**
Indiritto di PEC	cds-sezioneterzaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*



7.4 Quarta sezione giurisdizionale



Aula udienza Presidente Franco Frattini

Materie di competenza:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del personale di Magistratura amministrativa e contabile e degli Avvocati dello Stato; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (già Ministero degli affari esteri) ad eccezione dei ricorsi concernenti il visto di ingresso nel territorio dello Stato; Ministero della difesa, con esclusione del personale delle Forze Armate; Ministero dell'interno, limitatamente al contenzioso del personale di prefettura; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare); Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione relativamente alla materia del governo del territorio e dell'ambiente (edilizia ed urbanistica, localizzazione impianti eolici, appalti in materia di rifiuti e impianti pubblicitari, ad eccezione delle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni).

CONSIGLIO DI STATO

Composizione della Quarta Sezione:

Presidenti	**CARBONE dott. Luigi** **NERI dott. Vincenzo** **LOPILATO dott. Vincenzo**
Consiglieri di Stato	**LAMBERTI dott. Luca** **GAMBATO SPISANI dott. Francesco** **MARTINO dott.ssa Silvia** **ROTONDO dott. Giuseppe** **CONFORTI dott. Michele** **MONTEFERRANTE dott. Luca** **LORIA dott.ssa Emanuela** **FURNO dott. Luigi** **FRATAMICO dott.ssa Ofelia** **MAROTTA dott. Paolo** **CARRANO dott. Rosario** **TAGLIASACCHI dott. Eugenio** **CARPINO dott. Riccardo** **ARRIVI dott.ssa Martina** **SANTISE dott. Maurizio**
Dirigente	**Dott. Dario Ciccarelli**
Telefono	**06/68272328** **06/68272343** **06/68272362**
Indirizzo di PEC	cds-sezionequartaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*

7.5 Quinta sezione giurisdizionale



Aula udienza Quinta Sezione

Materie di competenza:

Contrattualistica pubblica di enti centrali e nazionali, con esclusione delle materie concernenti salute, istruzione, università, rifiuti e servizio mense, anche inerenti le controversie relative ai servizi di vitto e extra vitto degli istituti penitenziari; Autorità nazionale anticorruzione, ad eccezione dei ricorsi conseguenti a giudizi instaurati in primo grado ai sensi dell'art. 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sono attribuiti alla Sezione competente con riguardo alla materia oggetto del giudizio; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ANAS, soggetti operanti in materia di strade, autostrade e ferrovie in concessione; Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altro Ente o Amministrazione, ad eccezione della materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica), dell'ambiente, e degli altri enti espressamente attribuiti a Sezioni diverse e con esclusione delle controversie in materia di impianti pubblicitari, corpo forestale della Regione, concessioni demaniali, marittime e non, ad eccezione delle occupazioni di suolo pubblico inscindibilmente connesse all'esercizio di singole attività commerciali; contenzioso elettorale con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del Presidente del Consiglio di Stato n. 335 del 19 dicembre 2024.

CONSIGLIO DI STATO

Composizione della Quinta Sezione:

Presidenti	**CARINGELLA dott. Francesco** **SABATINO dott. Diego** **LOTTI dott. Paolo Giovanni Nicolò**
Consiglieri di Stato	**MAGGIO avv. Alessandro** **PEROTTI avv. Valerio** **FANTINI avv. Stefano** **URSO dott. Alberto** **BARRECA dott.ssa Giuseppina Luciana** **MOLINARO dott.ssa Sara Raffaella** **QUADRI dott.ssa Elena** **MANCA dott. Giorgio** **PERRELLI dott.ssa Marina** **ROVELLI dott. Gianluca** **FASANO dott.ssa Annamaria** **SANTINI dott. Massimo** **CAMINITI dott.ssa Diana** **PICARDI dott.ssa Francesca** **PALMIERI dott. Roberto Michele**
Dirigente	**Dott.ssa Mariavittoria De Franco Iannuzzi**
Telefono	**06/68272578** **06/68272339** **06/68272427** **06/68275046**
Indirizzo di PEC	cds-sezionequintaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*

7.6 Sesta sezione giurisdizionale



Aula udienza Sesta Sezione

Materie di competenza:

Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico); Ministero della cultura e Ministero del turismo; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Regioni, Province autonome, Enti locali e altre istituzioni operanti nella materia, con esclusione dei ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione Terza per i quali sia stata già fissata una udienza; Autorità indipendenti (esclusa l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — A.R.E.R.A.), ad eccezione dei ricorsi conseguenti a giudizi instaurati in primo grado ai sensi dell'art 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che sono attribuiti alla Sezione competente con riguardo alla materia oggetto del giudizio; Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, con esclusivo riferimento alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni e limitatamente ai ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021; Ministero dell'economia e delle finanze e relativi enti vigilati, ivi comprese le Agenzie fiscali, con esclusione del contenzioso della Guardia di Finanza e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), con esclusione del contenzioso relativo alla legge 24 marzo 2001, n. 89, ed esclusi i ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione Settima per i quali sia stata già fissata una udienza; Contenzioso della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla

data del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 335 del 19 dicembre 2024; Ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

Composizione della Sesta Sezione:

Presidenti	**VOLPE avv. Carmine** **MONTEDORO dott. Giancarlo** **DE FELICE avv. Sergio** **SIMONETTI dott. Hadrian**
Consiglieri di Stato	**SIMEOLI dott. Dario** **LAMBERTI dott. Giordano** **TOSCHEI dott. Stefano** **PONTE dott. Davide** **CAPONIGRO dott. Roberto** **CORDI' dott. Lorenzo** **GALLONE dott. Giovanni** **MATHA' dott. Thomas** **POPPI dott. Marco** **RAVASIO dott.ssa Roberta** **PASCUZZI prof. Giovanni** **VITALE avv. Stefano Lorenzo** **SATULLO dott.ssa Dalila** **LA GRECA dott. Giuseppe** **AGOSTINI avv. Gudrun**
Dirigente	**Dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri**
Telefono	**06/68272469** **06/68272473** **06/68272477**
Indirizzo di PEC	cds-sezionesestaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*

7.7 Settima sezione giurisdizionale



Aula Settima Sezione

Materie di competenza:

Magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, Magistrati e Giudici tributari e Avvocati dello Stato;

Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione); Ministero dell'Università e della ricerca; Regioni, Province autonome, Enti locali e ogni altro Ente o Amministrazione limitatamente alle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non, con esclusione del contenzioso sugli impianti pubblicitari;

Ricorsi depositati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitatamente alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni inerenti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio - Roma, Lazio sezione staccata di Latina, Campania - Napoli e Campania sezione staccata di Salerno, ad eccezione di quelli per i quali sia stata fissata udienza.



CONSIGLIO DI STATO

Composizione della Settima Sezione:

Presidenti	**LIPARI dott. Marco** **CHIEPPA dott. Roberto** **CONTESSA avv. Claudio**
Consiglieri di Stato	**FRANCONIERO dott. Fabio** **NOCCELLI dott. Massimiliano** **DI CARLO dott.ssa Daniela** **ROTONDANO dott.ssa Angela** **SESTINI dott. Raffaello** **ZEULI dott. Sergio** **DE BERARDINIS dott. Pietro** **MORGANTINI dott. Marco** **MARZANO avv. Laura** **CASTORINA dott.ssa Rosaria Maria** **VALENTINI dott. Marco** **BRUNO dott.ssa Brunella** **TECCHIA dott. Michele**
Dirigente	**Dott.ssa Laura Paiardini**
Telefono	**06/68275073** **06/68272301** **06/68272218** **06/68272296**
Indirizzo di PEC	cds.sezionesettimaprotocolloamm@ga-cert.it *(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)*

CONSIGLIO DI STATO

Orario di apertura al pubblico Segreterie delle Sezioni Giurisdizionali

(l'orario di apertura al pubblico nel mese di agosto è ridotto)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	08:30 - 12:00	
Martedì	08:30 - 12:00	15:00 - 17:00
Mercoledì	08:30 - 12:00	
Giovedì	08:30 - 12:00	15:00 - 17:00
Venerdì	08:30 12:00	



Statua di Pompe

8. ADUNANZA PLENARIA



Sala di Pompeo

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolve questioni di diritto di particolare rilevanza o sulle quali sussiste contrasto giurisprudenziale. Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (e il CGARS), d'ufficio o su istanza di parte, possono rimettere all'Adunanza plenaria (art. 99 c.p.a.), con ordinanza, la definizione di una questione sottoposta al loro esame se il relativo punto di diritto (anche giudizi di ottemperanza o giudizi di impugnazione di provvedimenti diversi dalle sentenze) ha dato luogo, o potrebbe dar luogo, a contrasti giurisprudenziali. La rimessione all'Adunanza plenaria, d'ufficio o su istanza di parte, può essere disposta anche dal Presidente del Consiglio di Stato.

L'Adunanza plenaria è composta dal Presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle Sezioni giurisdizionali. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal Presidente di Sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'Adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva Sezione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato si attengono ai principi espressi dall'Adunanza plenaria, salvo rimettere nuovamente la questione alla stessa Adunanza. Se la questione è di particolare rilievo, l'Adunanza plenaria può enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche se dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del

giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'Adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 157 dell'11 luglio 2025 è stata determinata la composizione del Collegio dell'Adunanza Plenaria a decorrere dall'8 luglio 2025.

MARUOTTI Avv. Luigi (*Presidente del Consiglio di Stato)*
VOLPE Avv. Carmine (*Presidente aggiunto del Consiglio di Stato - Presidente della VI Sezione)* **CARBONE dott. Luigi** (*Presidente della IV Sezione)* **DE NICTOLIS dott.ssa Rossana** (*Presidente della III Sezione)* **LIPARI dott. Marco** (*Presidente della VII Sezione)* **CARINGELLA dott. Francesco** (*Presidente della V Sezione)* **TAORMINA dott. Fabio** (*Presidente della II Sezione)* **FRANCONIERO dott. Fabio** (*Consigliere di Stato VII Sezione)* **TARANTINO dott. Luigi Massimiliano** (*Consigliere di Stato II Sezione)* **MAGGIO avv. Alessandro** (*Consigliere di Stato V Sezione)* **LAMBERTI dott. Luca** (*Consigliere di Stato IV Sezione)* **SIMEOLI dott. Dario** (*Consigliere di Stato VI Sezione)* **PESCATORE dott. Giovanni** (*Consigliere di Stato III Sezione)*
dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri (segretario)
dott.ssa Maria Vittoria De Franco Iannuzzi (segretario supplente)

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 320 dell'11 novembre 2024 è stato determinato il calendario delle udienze ordinarie dell'Adunanza plenaria per l'anno 2025.

È possibile consultare i provvedimenti resi dall'Adunanza plenaria sul sito web istituzionale nella sezione Giustizia Amministrativa - Decisioni e pareri.

9. RITIRO FASCICOLI DI PARTE

I difensori costituiti in grado di appello (o persona all'uopo delegata) possono ritirare il proprio fascicolo cartaceo di parte, decorso il termine del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

Al riguardo, si informa l'utenza che l'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio di Stato è a disposizione per la restituzione dei fascicoli di parte cartacei relativi ai ricorsi incardinati ante PAT, definiti a partire dall'anno 1994 e fino all'anno 2020 incluso, conservati presso l'Archivio.

Per prenotare il ritiro dei fascicoli si prega voler inviare – entro e non oltre il 31 ottobre 2025 – il modulo presente sul sito istituzionale debitamente compilato all'indirizzo PEC: fascicolidiparte.cds@ga-cert.it.

10. TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, è previsto che "*I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali*".

Con decreto del Segretario delegato per il Consiglio di Stato n. 5 del 12 novembre 2024, è stata bandita procedura per la selezione di quarantadue posti di tirocinio presso il Consiglio di Stato a supporto dell'attività dei magistrati e dell'Ufficio per il processo presso le Sezioni giurisdizionali.

Con successivi decreti del Segretario delegato per il Consiglio di Stato nn. 4 del 23 gennaio 2025 e 5 del 24 gennaio 2025 i tirocinanti sono stati assegnati al rispettivo magistrato formatore per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dal 23 gennaio 2025 al 23 luglio 2026. Il percorso formativo svolto dai tirocinanti ha frequenza obbligatoria per complessive ore 1.500 di cui almeno ore 1.000 da svolgere in presenza presso il Consiglio di Stato.

11. AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'art. 24, comma 3, Cost. dispone che "*Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*". In attuazione di questo principio, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – per esentare i meno abbienti dalle spese per il patrocinio di un avvocato e dal Contributo unificato – stabilisce che lo Stato assuma le spese processuali dei soggetti che presentino relativa istanza che contenga una serie di elementi. Possono essere ammessi al patrocinio: persone fisiche (cittadini, stranieri e apolidi) identificabili in modo certo attraverso un valido documento nonché persone giuridiche e soggetti almeno fiscalmente conosciuti. Salvo che per cittadini stranieri extracomunitari non residenti in Italia (*cfr.* l'ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 2004) è necessario indicare il codice fiscale del richiedente anche ai fini degli accertamenti giudiziari e finanziari.

L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'accertamento di due requisiti:

- la disponibilità di un basso reddito imponibile di tutti i componenti del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Attualmente il limite è di **euro 13.659,64,** stabilito con decreto del Ministro della giustizia del 22 aprile 2025, non è soggetto ad elevazione per familiari a carico, né può essere fatto riferimento al reddito risultante dalla dichiarazione ISEE;
- la tutela processuale richiesta non sia manifestamente infondata.

Nel processo amministrativo il patrocinio a spese dello Stato è ammesso per ogni grado, per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002).

Per consentire l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 14, All.to 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha istituito apposite Commissioni – ognuna con autonoma competenza – presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni TAR e relative Sezioni staccate. Pertanto, anche in caso

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in primo grado, occorre presentare una nuova domanda in caso di appello.

La Commissione istituita presso il Consiglio di Stato è composta da due magistrati - di cui uno assume le funzioni di Presidente - da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo e da un funzionario che esercita le funzioni di segretario della Commissione e coordina le attività connesse.

Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti.

La Commissione è stata, da ultimo, nominata con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 101 del 2025.

L'istanza di ammissione al patrocinio deve essere:

- proposta utilizzando il Modulo predisposto dalla Commissione che specifica e chiarisce i dati da comunicare a pena di inammissibilità ed elenca la documentazione da allegare;
- accompagnata a pena di inammissibilità dalla fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento a complemento delle autocertificazioni richieste;
- sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità con firma autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Nel caso in cui non sia stato ancora nominato un avvocato, l'istanza può essere presentata ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento;
- fatta pervenire tramite PAT:

1. come istanza *ante causam* selezionando "Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato";
2. nel fascicolo processuale del ricorso già incardinato utilizzando il Modulo di deposito Atto.

In caso di istanza di ammissione al patrocinio dello Stato depositata come *ante causam* o unitamente al ricorso, l'Ufficio ricevimento ricorsi procede all'inoltro della domanda alla Segreteria della Commissione; nel caso in cui l'istanza venga invece depositata tramite PAT nel fascicolo processuale del ricorso già incardinato, provvede all'inoltro la Segreteria della Sezione giurisdizionale.

Ove non risulti possibile procedere diversamente, si può consegnare l'istanza a mano ai funzionari addetti alla Segreteria, in due copie, presso l'Ufficio Studi e Formazione della

Giustizia amministrativa, in Piazza Capo di Ferro 13, 00186, Roma (Palazzo Spada) ovvero inviarla mediante raccomandata A/R in due copie alla Segreteria della Commissione c/o Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro 13, 00186, Roma.

Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, è richiesta una certificazione rilasciata dall'autorità competente (ambasciata, consolato…) che attesti i redditi prodotti all'estero. Nelle more della ricezione dell'attestazione estera, occorre far pervenire la relativa richiesta con copia dell'avvenuta trasmissione. In ogni caso - ai sensi dell'art. 94, d.P.R. n. 115 del 2002 - il cittadino extra comunitario deve autocertificare i redditi prodotti all'estero.

Sono esentati dal deposito dell'attestazione estera i richiedenti protezione internazionale, che rimangono comunque obbligati all'autocertificazione dei redditi. In tal caso occorre allegare copia dell'attestato della questura che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale.

La Segreteria della Commissione procede ad una prima verifica della documentazione pervenuta richiedendo all'istante, tramite PEC dedicata (patrociniocds@ga-cert.it), quella eventualmente mancante.

La Commissione può:

1) Accogliere l'istanza, in via anticipata e provvisoria.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il diritto amministrativo curato dall'Ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente. Occorre verificare che l'avvocato risulti anche abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori (Consiglio di Stato e Corte di cassazione).

Il decreto di ammissione viene inviato all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 98, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002). Le persone ammesse al patrocinio possono inoltre essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro.

La condanna comporta la revoca dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio sono:

a) prenotati a debito:

- il Contributo unificato;
- le spese di notifica;
- i diritti di copia;

b) anticipati dall'Erario:

- gli onorari e spese dovuti al difensore.

Con riguardo alla procedura di liquidazione e pagamento degli onorari e spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio, vanno osservati gli adempimenti previsti all'art. 82, d.P.R. n. 115 del 2002 (liquidazione dell'onorario e delle spese con decreto di pagamento dell'autorità giudiziaria, mandato di pagamento informatico da parte dell'Ufficio).

L'autorità giudiziaria liquida in modo che le somme non risultino superiori ai valori medi, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Tali somme sono iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario, con annotazione che si tratta di spese anticipate; qualora si verifichi il presupposto della rivalsa da parte dello Stato, le somme da recuperare iscritte a ruolo vengono annotate nel registro dei crediti da recuperare.

2) Respingere l'istanza:

- per inammissibilità per l'assenza di: firma, dati, dichiarazioni e documentazione necessaria;
- per assenza del requisito reddituale o per manifesta infondatezza della pretesa giudiziale inviando copia del decreto all'interessato e/o all'Avvocato.

In tali casi, l'interessato può riproporre l'istanza (art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002) chiedendo la revisione del decreto della Commissione.

3) Disporre istruttoria per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione (art. 123, d.P.R. n. 115 del 2002).

Anche in questo caso la Segreteria procede inoltrando la richiesta tramite la PEC dedicata.

CONSIGLIO DI STATO

Componenti della commissione:

Presidente	**Pres CONTESSA Claudio**
Componenti effettivi	**Cons. RIZZO Giuseppe** **Avv. STOPPANI Isabella Maria**
Componenti supplenti	**Pres. SABATINO Diego** **Cons. CORDÌ Lorenzo** **Cons. LEGA Laura** **Avv. BERTOLINI Stefano** **Avv. BRIENZA Giampaolo**
Segreteria	**dott. Paolo Failla Giacomobono** **E-mail:** p.faillagiacomobono@giustizia-amministrativa.it **Pec:** patrociniocds@ga-cert.it (abilitato a ricevere messaggi solo da altri indirizzi di posta elettronica certificata) Telefono **06/68272371** **dott.ssa Pamela Cozzoli** **E-mail:** p.cozzoli@giustizia-amministrativa.it Telefono **06/68272522**

12. UFFICIO STUDI E FORMAZIONE

L'Ufficio studi e formazione cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica, la formazione iniziale e permanente nonché l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.

L'Ufficio studi è diretto dal Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato che nomina annualmente un Coordinatore organizzativo e un Vicecoordinatore. Il predetto Ufficio si avvale, altresì, di una segreteria e dell'ufficio amministrativo per le biblioteche.

Secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, tra l'altro, si occupa: a) di svolgere attività scientifica, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, e di studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali; b) di promuovere, coordinare e verificare l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti; c) di promuovere la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni.

In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio: a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri: b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione; b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie; b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria; c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorità referente della giustizia amministrativa; d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non

coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione; e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attività di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa; f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta.

In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio: a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonché i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi e organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attività siano o meno riservate solo ai magistrati; b.2) individua ed elabora le modalità e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonché di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione; b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a); b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica; b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresì corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive; b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa; b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet; b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la

giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni; c) provvede alla formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina.

È presente sul sito istituzionale apposita sezione aggiornata dei contributi pubblicati al seguente link Giustizia Amministrativa - Archivio In Evidenza - Ufficio Studi.

13. BIBLIOTECA



Sala lettura biblioteca

La biblioteca del Consiglio di Stato intitolata al Presidente Gabriele Pescatore è sotto la diretta dipendenza del Presidente del Consiglio di Stato.

La biblioteca è gestita dal Segretariato Generale per gli aspetti organizzativi anche con il supporto della Commissione prevista dall'art. 79, comma secondo, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, ma funzionalmente in raccordo con l'Ufficio Studi.

La biblioteca è riservata ai magistrati amministrativi, ai magistrati ordinari e della Corte dei conti, ai professori universitari, agli avvocati, agli studenti universitari con tesi di laurea assegnata, agli ammessi presso il Consiglio di Stato alla partecipazione del tirocinio ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché agli autorizzati dal Presidente del Consiglio di Stato.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, è consentito l'accesso per la consultazione del materiale librario ai magistrati, agli avvocati e ai professori universitari.

Sono inoltre ammessi, previa autorizzazione e sempre nello stesso orario, studiosi di materie giuridiche e amministrative.

Il catalogo, disponibile on-line, raccoglie tutte le pubblicazioni edite dal 1900 possedute dal Consiglio di Stato e, per quelle non presenti, è possibile chiederne la reperibilità tramite prestito interbibliotecario presso le altre biblioteche che fanno parte del Polo giuridico Catalogo del Polo Giuridico - Catalogo online.

Per le pubblicazioni anteriori al 1900 e custodite dalla biblioteca del Consiglio di Stato è necessaria la consultazione del catalogo cartaceo.

Le sale di consultazione sono organizzate per materie in modo da agevolare la ricerca e l'accesso diretto ai testi. La biblioteca si forma inizialmente quale raccolta dei diritti regali di Casa Sabauda, leggi, storia dei comuni e controversie sulle regalie a partire dal 1831, anno di istituzione del Consiglio di Stato. La raccolta libraria viene caratterizzata nel corso degli anni dalla specificità delle materie affrontate dall'istituto, che da attività esclusivamente consultiva, estende la propria competenza a partire dal 1859 anche alla funzione giurisdizionale con l'esame del contenzioso amministrativo. Con l'opera di unificazione del territorio italiano sotto la monarchia Sabauda, la biblioteca si arricchisce del patrimonio librario dei vari Consigli di Stato degli Stati preunitari. Nell'anno 1872 la biblioteca riceve in dono la raccolta del conte Carlo Angiolini Clericetti. Pervengono manoscritti, incunaboli, edizioni del Cinquecento e Seicento di interesse soprattutto letterario-culturale. Nel 1895 il Consiglio di Stato acquista la ricca raccolta libraria appartenuta a Saverio Solari, professore di diritto costituzionale presso la Regia Università di Pisa. Nel 1994 la biblioteca è entrata nel Polo giuridico del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N), insieme a quelle dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno, della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Contatti

tel. 06/68272521 – 06/68272417

E-mail: biblioteca.cds@giustizia-amministrativa.it



14. WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing*, si concretizza in una procedura che consente ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare, nell'esclusivo interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione.

Le dette tutele si estrinsecano nel garantire che l'identità del segnalante, senza il suo consenso, non possa essere in nessun caso rivelata e che il medesimo non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'istituzione del sistema di segnalazione risponde all'esigenza di favorire l'emersione di fenomeni di *mala gestio* che dovessero verificarsi nell'ambito dell'apparato amministrativo della Giustizia Amministrativa, nell'ottica di assicurare, quanto più possibile, un'azione amministrativa efficiente e imparziale.

Applicativo di segnalazione

È stato predisposto un apposito applicativo per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente – delle segnalazioni di illeciti. Detto applicativo consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti, nonché la possibilità per il RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima e i contenuti delle segnalazioni, infatti, sono criptati con strumenti di crittografia, e il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal

predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite l'applicativo.

Tutte le segnalazioni saranno esaminate dal RPCT e, solo nel caso in cui ne ricorra la necessità, il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità").

Accedi all'applicativo per effettuare una segnalazione di Whistleblowing.

F.A.Q.

1. **È possibile accedere alle Segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato e secondo quali modalità?**

 La segreteria della Sezione consultiva per gli atti normativi si trova a Palazzo Ossoli al piano terra.

 La segreteria della Prima Sezione consultiva si trova a Palazzo Ossoli al piano primo e terzo.

 La segreteria della II Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Ossoli al piano secondo.

 La segreteria della III Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Spada al piano terzo.

 La segreteria della IV Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Spada al piano terzo.

 La segreteria della V Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Spada al piano terzo.

 La segreteria della VI Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Spada al piano quarto.

 La segreteria della VII Sezione giurisdizionale si trova a Palazzo Spada al piano terra. Le predette segreterie sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (ad eccezione del mese di agosto) e ricevono preferibilmente previo appuntamento concordato telefonicamente o tramite e-mail con l'URP.

2. **È possibile consultare il calendario delle udienze con la composizione dei collegi?**

 I Presidenti delle Sezioni fissano il calendario delle udienze pubbliche, camerali e feriali, con l'indicazione dei magistrati che compongono i collegi. I predetti calendari delle

udienze e composizione dei collegi sono adottati con decreto del Presidente della Sezione e vengono pubblicati sul sito istituzionale nella pagina web del Consiglio di Stato: Giustizia Amministrativa - Decreti composizione collegi Consiglio di Stato.

3. **È possibile consultare il ruolo della camera di consiglio e dell'udienza pubblica?**

 Le Sezioni giurisdizionali provvedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi ruoli della camera di consiglio e dell'udienza pubblica opportunamente psudoanonimizzati: Giustizia Amministrativa - Ruolo udienza.

4. **È necessario indossare la toga in udienza?**

 Si ricorda ai signori Avvocati che vi è obbligo di indossare la toga nella pubblica udienza (art. 10, comma 2, all.2, d.lgs. 2 luglio 2010, n.104).

5. **In quali date si svolgeranno le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato nell'anno 2026?**

 Le udienze fissate nell'ambito del programma di smaltimento straordinario dell'arretrato previste dall'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che saranno svolte nell'ambito del progetto inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si svolgeranno ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a. "da remoto" e non, dunque, in presenza secondo il seguente calendario: 14 gennaio 2026; 11 febbraio 2026; 11 marzo 2026; 15 aprile 2026; 11 maggio 2026; 10 giugno 2026; 8 luglio 2026; 16 settembre 2026; 7 ottobre 2026; 28 ottobre 2026; 9 novembre 2026 e 2 dicembre 2026.

6. **Come posso accedere ai nuovi portali esterni dell'avvocato, del cittadino e dell'ausiliario del giudice?**

 Per accedere ai portali esterni, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi di autenticazione:

a) utilizzando le proprie credenziali SPID. Nel caso non si disponga ancora di uno SPID, è possibile richiederlo presso uno degli Identity Provider abilitati seguendo la procedura sul sito ufficiale www.spid.gov.it.

b) utilizzando CIE (Carta d'Identità Elettronica). È possibile accedere con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) utilizzando un lettore NFC o il proprio smartphone abilitato. Per completare l'autenticazione è necessario che l'utente abbia installato l'app "CIE ID".

c) utilizzando Smart Card (CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Per gli utenti abilitati in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi abilitata (ossia una smart card contenente un certificato digitale di autenticazione personale), che hanno una postazione che permetta la lettura della CNS (ovvero dotata di apposito lettore in caso di smart card) e che hanno istallato i driver della CNS, è possibile accedere al Portale inserendo la CNS nel lettore di smart card e seguendo le indicazioni di accesso.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di Log-in si prega di consultare il materiale formativo disponibile tramite il capitolo "Accesso ai Portali" del Manuale Utente.

7. **È possibile conoscere maggiori dettagli relativi al messaggio PEC ricevuto dal difensore con cui è stata comunicata la presenza di un errore bloccante del deposito telematico PAT?**

E000 Errore tecnico. Riprovare l'invio; se il problema persiste, contattare l'assistenza.

E001 Il modulo di deposito non è stato allegato al messaggio PEC.

E002 Nello stesso messaggio PEC è stato allegato più di un modulo di deposito.

E003 La firma digitale sul modulo di deposito non è valida.

E004 Il Modulo di deposito è stato inviato a una Sede diversa da quella indicata nel modulo.

E005 La casella PEC del mittente non esiste nei Pubblici Elenchi (ReGIndE).

E006 La parte indicata non è difesa dall'avvocato.

E007 La casella PEC del mittente corrisponde a un avvocato non presente nel ricorso.

E008 La casella PEC del mittente corrisponde a un domiciliatario non identificato. Accreditarsi presso la Segreteria della Sede

E009 Il ricorso indicato non esiste.

E010 Il deposito telematico degli atti è possibile solo se il ricorso introduttivo è stato depositato in via telematica.

E011 Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo.

E012 Errore nella lettura delle parti dal foglio Excel. Controllare di aver inserito in modo corretto cognome, nome e codice fiscale.

E013 Il modulo di deposito utilizzato non è più valido, scaricare la versione aggiornata dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it

E014 Errore durante la convalida della firma.

E015 Il ricorso indicato è stato annullato su istanza di parte.

E016 Il deposito dei ricorsi dal 1 gennaio 2018 non è consentito ai domiciliatari non avvocati.

E017 Dal 1 gennaio 2018 il deposito degli atti da parte dei domiciliatari non avvocati è consentito solo sui ricorsi depositati fino al 31 dicembre 2017.

8. Quale è il regime fiscale del contenzioso concernente i procedimenti di opposizione alla perenzione?

La circolare prot. n. 26370 dell'11 luglio 2024 prende in considerazione le seguenti ipotesi: 1) sia stata proposta l'opposizione al collegio avverso il decreto di perenzione monocratico pronunciato in primo o secondo grado; 2) sia stato proposto appello avverso l'ordinanza collegiale di primo grado che, respingendo la relativa opposizione, abbia confermato l'estinzione del giudizio per perenzione; 3) sia stato proposto appello avverso l'ordinanza collegiale di primo grado che, accogliendo l'opposizione, abbia disposto una nuova iscrizione della causa a ruolo; 4) sia stato proposto appello avverso la sentenza con cui, in primo grado, sia stata dichiarata in udienza l'estinzione del giudizio per perenzione.

In ciascuno dei detti casi, non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato, in quanto l'opposizione o l'appello non sono sostanzialmente introduttivi di un nuovo grado di giudizio.

9. **Gli incidenti di esecuzione, introdotti nell'ambito del giudizio di ottemperanza, e la cognizione degli atti del commissario *ad acta* danno luogo al pagamento di un autonomo contributo unificato (art. 112 del Codice)?**

 La richiesta al giudice dell'ottemperanza di risolvere i possibili incidenti di esecuzione insorti, nonché la "cognizione" degli atti emanati dal commissario *ad acta*, non danno luogo ad un'autonoma imposizione, atteso che il versamento del contributo unificato all'atto della proposizione del ricorso per l'ottemperanza copre tutte le questioni che vanno in esso trattate, sia che riguardino richieste di chiarimenti presentate dalle parti, sia che attengano ad atti del commissario *ad acta*, che, ai sensi dell'art. 21 del Codice, è "ausiliario del giudice".

10. **È possibile consultare i provvedimenti giurisdizionali e i pareri resi dalle Sezioni del Consiglio di Stato?**

 I provvedimenti resi dall'Adunanza Plenaria e dalle Sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato sono pubblicati nella pagina web del sito istituzionale ove è disponibile l'apposito motore di ricerca nella sezione Decisioni e Pareri.

11. **È possibile presentare una istanza di accesso civico e di accesso civico generalizzato ai sensi del** Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**?**

 Per l'Accesso civico chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Pertanto, l'accesso civico, può essere richiesto limitatamente ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
 Per l'Accesso civico generalizzato chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Pertanto, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

È possibile indirizzare apposita istanza: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del predetto decreto. Sul sito istituzionale sono presenti tutte le informazioni connesse al diritto di accesso Giustizia Amministrativa - Accesso civico.

12. **È possibile ottenere l'attestazione di non proposto appello avverso una sentenza o ordinanza dei Tribunali amministrativi regionali?**

Se avverso il provvedimento di primo grado non è stato proposto appello è possibile chiedere apposita attestazione inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi (m.belloni@giustizia-amministrativa.it) o, in alternativa, depositare la stessa all'Ufficio relazioni con il pubblico. L'Ufficio concorderà con il richiedente, nel caso siano dovute marche, le modalità di pagamento e di ritiro dell'attestazione, entro sette giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

13. **A quale ufficio rivolgersi, una volta ottenuto il decreto di liquidazione, per avere informazioni relative alla fatturazione e al pagamento?**

È competente per la liquidazione l'Ufficio Gestione Bilancio, Trattamento Economico e Previdenziale. Ai fini del pagamento del compenso relativo al gratuito patrocinio è necessario procedere all'emissione di fattura elettronica, con i seguenti dati: Denominazione Ente: Uffici amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Codice Univoco Ufficio: S4BN5F. Codice fiscale: 80427570587. È necessario indicare nella causale il numero di ruolo del procedimento. Per richieste di chiarimento è possibile scrivere all'Ufficio certificazioni all'indirizzo e-mail: certificazioni@giustizia-amministrativa.it.

14. È possibile accedere alla biblioteca del Consiglio di Stato?

Sono ammessi, previa richiesta di autorizzazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica segrdelegatocds@giustizia-amministrativa.it, gli studenti universitari con tesi di laurea assegnata o studiosi di materie giuridiche e amministrative.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, è consentito l'accesso per la consultazione del materiale librario ai magistrati, agli avvocati e ai professori universitari.

Per le ulteriori richieste di informazioni non presenti nella carta dei servizi è possibile scrivere a segrdelegatocds@giustizia-amministrativa.it